



SPACE4 S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE PROPOSTE AI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5 E 8 ALL'ORDINE DEL
GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SPACE4 S.P.A.
CONVOCATA, IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER IL GIORNO 28 MAGGIO 2018, IN
UNICA CONVOCAZIONE**

16 aprile 2018

INDICE

Premessa.....	4
1 Illustrazione dell'operazione nel suo complesso e delle sue motivazioni.....	7
1.1 <i>L'individuazione della società target e la proposta di Operazione Rilevante</i>	7
1.2 <i>I principali termini e condizioni dell'Operazione Rilevante</i>	9
1.2.1 I passaggi societari in cui si articola l'Operazione Rilevante.....	9
1.2.2 L'Accordo Quadro.....	14
1.2.3 R&W Agreement e polizza assicurativa.....	20
1.2.4 Il Rifinanziamento di Guala.....	21
1.2.5 La riorganizzazione della struttura societaria di GCL.....	22
1.2.6 Il patto parasociale sottoscritto tra GCL, Space4, Space Holding, Penisola e i Managers.....	22
1.2.7 Ulteriori pattuizioni rilevanti	23
1.2.8 La Fusione	24
1.3 <i>Le deliberazioni ancillari o connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante</i>	26
1.4 <i>Gli strumenti finanziari emessi da Space4</i>	27
1.5 <i>Diritto di recesso per gli azionisti non favorevoli alla Fusione</i>	34
1.6 <i>Condizioni risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante</i>	37
1.7 <i>Proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria</i>	38
2 La fusione per incorporazione di Guala in Space4.....	39
2.1 <i>Profili giuridici della Fusione</i>	39
2.2 <i>Obiettivi gestionali delle società partecipanti alla Fusione</i>	41
2.3 <i>Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione</i>	45
2.3.1 Valorizzazione di Space4.....	46
2.3.2 Valorizzazione di Guala	48
2.3.3 Formula del Rapporto di Cambio di Fusione.....	51
L'eventuale adeguamento del rapporto di cambio, secondo il criterio che precede, sarà reso noto agli azionisti con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito di Space4 www.space4spa.com	52
2.3.4 Difficoltà di valutazione	52
2.4 <i>Modalità di assegnazione delle azioni di Space4 e data di godimento delle stesse</i>	53
2.5 <i>Data di decorrenza degli effetti della Fusione e di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio di Space4</i>	54
2.6 <i>Riflessi tributari della Fusione</i>	54
2.7 <i>Il Nuovo Statuto</i>	55
2.7.1 Confronto tra gli articoli dello statuto sociale vigente di Space4 e di quelli del Nuovo Statuto.....	56
2.7.2 Illustrazione delle proposte di modifica	98
2.8 <i>Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante di Space4 a seguito della Fusione e applicazione del meccanismo di cd. whitewash</i>	101
2.9 <i>Effetti della Fusione sui patti parasociali</i>	107
2.10 <i>Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del Diritto di Recesso</i>	108
2.11 <i>Proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria</i>	108
3 Progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space4 e autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul	

MIV dei medesimi strumenti finanziari.....	110
3.1 <i>Illustrazione delle proposte di deliberazione</i>	110
3.2 <i>Proposte di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria e sul quarto argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria</i>	112
4 Modifica dell'articolo 8.2(iii) dello statuto sociale.....	113

PREMESSA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per il giorno 28 maggio 2018, in unica convocazione, per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space4 S.p.A. e Guala Closures S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space4 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space4 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space4 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space4 S.p.A..
2. In sede ordinaria, autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (iii) dello statuto di Space4 S.p.A., al Consiglio di Amministrazione alla stipula di un finanziamento *bridge* a favore di Space4 S.p.A. dell'importo massimo di Euro 600.000.000,00 e/o all'emissione di un prestito obbligazionario, entrambi finalizzati al rimborso dell'indebitamento finanziario di Guala Closures S.p.A..
3. In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("Consob") n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.
4. In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space4 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space4 S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei

medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. In sede ordinaria, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. In sede straordinaria, modifica dell'articolo 8.2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari - ivi incluse quelle espressamente dettate per gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati - al fine di illustrare all'Assemblea degli azionisti di Space4 S.p.A. (“**Space4**” o la “**Società**” o, successivamente alla data di efficacia della Fusione (come di seguito definita) la “**Società Incorporante**”) convocata per il giorno 28 maggio 2018 (l’“**Assemblea**”) le proposte di deliberazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 8 all'ordine del giorno.

La relazione illustrativa sui punti 6 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell'art. 84-ter del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), è stata messa a disposizione del pubblico in data 17 aprile 2018 con le modalità previste dalla disciplina applicabile ed è consultabile sul sito internet della Società www.space4spa.com, sezione “*Business Combination*”.

Le proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sono da considerarsi nel loro complesso sostanzialmente unitarie, in quanto finalizzate alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita). In particolare, preliminarmente all'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea Straordinaria, i Signori Azionisti sono chiamati, in sede ordinaria, ad autorizzare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., come richiesto dall'art. 8.2. dello statuto di Space4. Pertanto, la proposta di Fusione viene formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria di Space4 sul

presupposto che quest'ultima abbia preliminarmente, in sede ordinaria, autorizzato l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso.

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, nonché ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space4, le cui azioni ordinarie e i cui *market warrant* sono ammessi alla negoziazione sul segmento SIV (*Special Investment Vehicle*) del Mercato Telematico degli Investment Vehicles ("MIV"), anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti e in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti, al fine di illustrare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di Guala in Space4 *post* Acquisizione (come di seguito definita) (il "**Progetto di Fusione**"). La presente Relazione è stata altresì predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti con riferimento al punto 8 all'ordine del giorno, , in quanto la delibera sottoposta all'attenzione dell'assemblea è sempre collegata con l'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

La presente Relazione è comprensiva, inoltre, di alcune informazioni - ivi incluse quelle espressamente richieste dal Regolamento Emittenti - in relazione alle ulteriori proposte di deliberazione di cui ai punti 6 e 7 all'ordine del giorno dell'Assemblea, la cui approvazione viene proposta all'Assemblea in quanto attività ancillari rispetto alla realizzazione dell'Operazione Rilevante (come di seguito definita) nel suo complesso, come illustrato nel prosieguo.

Infine, si segnala che la presente Relazione è redatta anche ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Emittenti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti (c.d. *whitewash*). Per maggiori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 2.8 della presente Relazione.

1 ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE NEL SUO COMPLESSO E DELLE SUE MOTIVAZIONI

1.1 L'individuazione della società *target* e la proposta di Operazione Rilevante

Space4 è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell'articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), le cui azioni ordinarie e *market warrant* sono - a partire dal 21 dicembre 2017 (la "**Data di Quotazione**") - ammessi alle negoziazioni presso il MIV, segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.

Space4 è stata costituita in data 19 settembre 2017 e non ha una storia operativa pregressa. La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data di Quotazione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sul MIV - segmento professionale SIV - delle proprie azioni ordinarie e *market warrant*. Successivamente alla Data di Quotazione, Space4 ha iniziato a esercitare l'attività tipica di una SIV, ossia la ricerca di una società *target* con la quale realizzare, mediante utilizzo delle disponibilità liquide oggetto di assegnazione nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione a quotazione, ed entro il ventiquattresimo mese successivo alla Data di Quotazione (salvo proroga al 30 giugno 2020, al ricorrere delle circostanze indicate nello statuto vigente di Space4 (lo "**Statuto Vigente**")), un'operazione rilevante, per tale intendendosi un'operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo d'azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l'**Operazione Rilevante**).

A partire dalla Data di Quotazione le attività di Space4 sono state esclusivamente finalizzate alla ricerca di una potenziale società *target* che fosse in linea con i criteri generali individuati nella strategia di investimento della Società approvata dall'Assemblea della Società in data 26 settembre 2017 e descritta nel prospetto informativo per l'ammissione a quotazione, approvato da Consob e pubblicato in data 7 dicembre 2017. In questa attività di *scouting*, Space4 è stata assistita da Space Holding S.r.l. ("**Space Holding**"), società promotrice di Space, Space2, Space3 e Space4 che, alla data della presente Relazione, detiene in Space4 esclusivamente azioni di categoria speciale e *sponsor warrant*, le cui caratteristiche sono di seguito descritte. In

particolare, l'attenzione del *management* è stata principalmente rivolta a società non quotate, ad alto potenziale di crescita, che abbiano in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento e una forte vocazione internazionale.

Space4 è la quarta SPAC promossa dalla società di investimento Space Holding. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space S.p.A., la prima di diritto italiano quotata sul MIV, che aveva effettuato la *business combination* con F.I.L.A. - uno dei *leader* mondiali nella produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere rivolti principalmente a bambini in età scolare e prescolare. Nel 2015 Space Holding ha costituito Space2 S.p.A., la seconda SPAC di diritto italiano quotata sul MIV, che nell'aprile 2017 ha completato l'operazione di *business combination* con Avio S.p.A., gruppo internazionale *leader* nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale. Lo scorso dicembre Space3 S.p.A., terza SPAC promossa da Space Holding, ha effettuato la *business combination* con Aquafil S.p.A., uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche. Le tre società risultato delle *business combination* sono quotate nel segmento STAR di Borsa Italiana. Si ricorda ai Signori Azionisti che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa, Space4 ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciariamente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% dei proventi complessivi derivanti dal collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione a quotazione delle 50.000.000 azioni ordinarie, per complessivi Euro 492.500.000,00 (le “**Somme Vincolate**”). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate: (i) previa autorizzazione dell'Assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) eventualmente, anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) o in caso di scioglimento di Space4; e (iii) in ogni altro caso espressamente autorizzato dall'Assemblea.

Quanto sopra premesso, la Società ha esplorato alcune opportunità di investimento allo scopo di attuare il proprio oggetto sociale, ovvero realizzare l'Operazione Rilevante in conformità ai criteri dettati dalla propria strategia di investimento. A esito di tali ricerche, il Consiglio di Amministrazione di Space4 ha individuato Guala Closures S.p.A. (“**Guala**” o la “**Società Incorporanda**”) - società operativa e *holding* di un gruppo *leader* mondiale nella produzione e commercializzazione di chiusure per bevande alcoliche, vino, acqua, olio, prodotti farmaceutici e altri prodotti - quale società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante. A loro volta, Guala e i soci titolari di partecipazioni dirette e indirette nel capitale sociale della medesima

hanno espresso interesse a realizzare l'aggregazione con Space4.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Guala, pari a Euro 74.624.491,00, è suddiviso in n. 74.624.491 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1 ciascuna, ed è interamente detenuto da GCL Holdings S.C.A., società *holding* di diritto lussemburghese con sede in Lussemburgo, rue Albert Boschette, n. 8A, Granducato di Lussemburgo (“**GCL**”). Tramite GCL, il capitale sociale di Guala risulta indirettamente detenuto da: (i) GCL Holding LP S.à.r.l. (“**LP**”), una società facente capo a aPriori Capital Partners LP e co-partecipata da Melville S.r.l., una società a sua volta controllata dai fondi NB Renaissance Partners, e Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (“**PEOF**”), gestito da SwanCap Investment Management S.A. (gli “**Investitori Finanziari**”); e (ii) da alcuni *manager* di Guala, e principalmente da Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Ferrari (i “**Managers**”).

1.2 I principali termini e condizioni dell'Operazione Rilevante

1.2.1 I passaggi societari in cui si articola l'Operazione Rilevante

In data 16 aprile 2018 i Consigli di Amministrazione di Space4, di GCL e di Guala hanno approvato la sottoscrizione di un accordo quadro (l’“**Accordo Quadro**”) al fine di disciplinare i termini e le condizioni dell'Operazione Rilevante che si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all'avveramento delle condizioni sospensive previste nell'Accordo Quadro e descritte al successivo Paragrafo 1.2.2 (ovvero alla rinuncia alle medesime nei termini di cui all'Accordo Quadro), attraverso l'esecuzione delle seguenti attività societarie nel seguente ordine logico-cronologico:

- a) l'acquisizione da parte di Space4 e di Peninsula Capital II S.à r.l. (“**Peninsula**”) di n. 60.609.131 azioni ordinarie Guala – rappresentative del 81,22% del capitale sociale di Guala – detenute da GCL (l’“**Acquisizione**”); in particolare, ai sensi degli accordi contrattuali relativi all'Acquisizione, Space4 si è impegnata ad acquistare n. 53.205.902 azioni ordinarie (rappresentative del 71,30% del capitale sociale di Guala) a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari a Euro 6,75381 e Peninsula si è impegnata ad acquistare complessivamente n. 7.403.229 azioni ordinarie (rappresentative del 9,92% del capitale sociale di Guala) a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari a Euro 6,75381. Space4 si è, peraltro, riservata di designare un ulteriore investitore finanziario che partecipi all'operazione acquistando massime n. 1.480.646 azioni

ordinarie Guala, agli stessi termini e condizioni di Space4 e, quindi, per un prezzo per azione pari a Euro 6,75381 (il “**Nuovo Investitore Space4**”). L’eventuale esercizio di tale facoltà andrà a ridurre il numero di 53.205.902 azioni ordinarie che Space4 si è impegnata ad acquistare. In caso di mancato acquisto, in tutto o in parte, da parte di Peninsula e/o del Nuovo Investitore Space4 delle azioni Guala, le azioni in questione saranno acquistate direttamente da Space4. Si segnala inoltre che Peninsula avrà il diritto, secondo termini e condizioni previste dall’Accordo Quadro, di designare un soggetto alla stessa riconducibile quale acquirente dell’intera partecipazione in Guala oggetto di Acquisizione da parte di Peninsula. L’Accordo Quadro prevede inoltre che Space4, dietro richiesta congiunta di GCL, di PEOF, di LP e dei Managers, da comunicarsi entro il giorno successivo in cui si è verificata l’ultima di determinate condizioni sospensive individuate nell’Accordo Quadro (tra cui il rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione), acquisti ulteriori massime 1.500.000 azioni ordinarie Guala a fronte del pagamento del medesimo prezzo per azione pari a Euro 6,75381 (l’“**Opzione di Incremento**”). Ove tale facoltà venisse esercitata sul massimo numero di azioni, il numero di azioni oggetto di Acquisizione da parte di Space4 – eventualmente insieme al Nuovo Investitore Space4 – e di Peninsula ammonterebbe complessivamente a n. 62.109.131 azioni ordinarie Guala.

Resta inteso che il trasferimento delle partecipazioni relative all’Acquisizione avverrà (i) successivamente al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) del provvedimento di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), preferibilmente Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione; e (ii) immediatamente prima del, ma in un unico contesto sostanziale con, la stipula dell’atto di Fusione.

L’esecuzione dell’Acquisizione sarà risolutivamente condizionata al verificarsi dei seguenti eventi: (a) che il numero di azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un’azione del capitale sociale ordinario di Space4; e/o (b) il mancato rilascio entro e non oltre il 31 dicembre 2018 del nulla-osta Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione.

L’esecuzione dell’Acquisizione sarà inoltre sospensivamente condizionata al verificarsi di una serie di eventi, tra cui: (a) l’approvazione entro il 31 agosto 2018 da parte

dell'Assemblea di Space4 delle delibere inerenti l'Operazione Rilevante; (b) l'approvazione entro il 27 aprile 2018 o, se successivo, entro il terzo giorno lavorativo successivo dall'emissione da parte di BDO Italia S.p.A. (in veste di esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 4, c.c.) della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione (la “**Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio**”), da parte dell'assemblea di Guala: dell'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie Guala, del Progetto di Fusione, della Conversione, come di seguito definita, e dell'Aumento di Capitale Managers; (c) il rilascio da parte di BDO Italia S.p.A. della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio; (d) la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in relazione all'opposizione dei creditori di Space4 e Guala in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso; tale condizione sospensiva si considererà verificata anche qualora vi fossero delle opposizioni in corso, a patto che le somme dovute ai creditori la cui opposizione è ancora in corso siano state pagate o depositate presso una banca ai fini del pagamento ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile; (e) entro la data stabilita per l'Assemblea della Società chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante, il rilascio a favore di Space4 e la consegna a GCL della Refinancing Commitment Letter (come definita *infra*); (f) il rilascio da parte di Borsa Italiana del proprio provvedimento di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione; (g) il trasferimento di alcuni beni, attività, passività e rapporti giuridici da GCL a una o più società controllata da Guala; (h) la disponibilità di Space4 di un finanziamento da parte di uno o più enti finanziatori sufficiente (tenuto anche conto delle disponibilità di cassa di Space4) per il rimborso dell'Indebitamento Finanziario Guala; (i) nel caso in cui l'Operazione Rilevante debba essere assoggettata ad approvazione da parte dell'autorità *antitrust* spagnola, il rilascio da parte dell'autorità competente della necessaria autorizzazione; e (j) il mancato verificarsi di un “*evento pregiudizievole rilevante*” (*material adverse change*, come definito nell'Accordo Quadro);

- b) la Fusione per incorporazione di Guala in Space4, sulla base del Progetto di Fusione approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 16 aprile 2018; Space4 darà attuazione alla Fusione mediante: (a) annullamento di tutte le azioni (ordinarie e Azioni B Guala, come definite *infra*) rappresentanti l'intero capitale sociale di Guala alla data di efficacia della Fusione; (b) assegnazione ai titolari di azioni ordinarie Guala alla data di efficacia della Fusione diversi da Space4 di Azioni Ordinarie in Concambio (come

definite *infra*) e ai titolari di Azioni B Guala di Azioni B in Concambio (come definite *infra*) di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale di Space4 a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione, come di seguito definito; (c) annullamento di tutti i *warrant* emessi da Guala alla data di efficacia della Fusione (come di seguito meglio descritti); e (d) assegnazione ai titolari di tali *warrant* di *warrant* Space4 di nuova emissione (i “**Management Warrant Space4**”); i Management Warrant Space4 saranno disciplinati dal relativo regolamento (come definito *infra*), allegato al Progetto di Fusione. Resta inteso che l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio del nulla-osta Consob alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

Si rileva, peraltro, che l'assemblea di Guala in data 22 dicembre 2014 ha deliberato l'emissione di n. 50.700.000 strumenti finanziari partecipativi del valore nominale di Euro 1.00 l'uno e con durata pari alla durata della Società, interamente sottoscritti e liberati da GCL (gli “**SFP**”).

Ai fini della Fusione si è assunto che Guala riscatti integralmente gli SFP, mediante imputazione di utili e di riserve disponibili entro la stipula dell'atto di Fusione.

Ai sensi dell'Accordo Quadro, le varie posizioni debitorie/creditorie tra Guala, le sue controllate e GCL dovranno essere oggetto di compensazione entro la data di closing.

Space4 chiederà quindi l'ammissione alle negoziazioni sul MTA (preferibilmente Segmento STAR) delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi da Space4 *post* Fusione e l'esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV, segmento professionale SIV.

Le suddette operazioni societarie (ovvero l'Acquisizione e la Fusione) costituiscono, unitariamente considerate, l'Operazione Rilevante portata all'attenzione dell'Assemblea ordinaria di Space4, chiamata ad autorizzarne l'esecuzione ai sensi dell'art. 8.2 dello statuto (e fermo restando che la Fusione sarà altresì singolarmente portata all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria di Space4 ai sensi di legge).

Inoltre, in data 16 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di Guala ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria di Guala, da tenersi il 27 aprile 2018 o, se successivo, entro il terzo giorno lavorativo dall'emissione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio: (i) la modifica dell'attuale statuto sociale di Guala, al fine di: (a) eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie Guala; (b) prevedere l'emissione, immediatamente a seguito della medesima Assemblea, di n. 6.400.000 azioni di categoria speciale a voto plurimo (le “**Azioni B Guala**”), da assegnare a GCL mediante conversione di n.

6.400.000 azioni ordinarie dalla medesima detenute (la “**Conversione**”), fermo restando che, al momento dell’efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione (come definita *infra*), la maggioranza del capitale di GCL sarà posseduta dai Managers, da alcuni familiari degli stessi e da una società controllata da Marco Giovannini, che pertanto deterranno indirettamente massime n. 14.755.683 azioni Guala, ivi incluse n. 6.400.000 Azioni B Guala (rappresentative del 100% delle Azioni B Guala)¹; e (c) eliminare i riferimenti ai n. 50.700.000 strumenti finanziari partecipativi emessi da Guala in data 22 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 2346, ultimo comma, c.c., del valore nominale di Euro 1.00 l’uno e con durata pari alla durata di Guala, interamente sottoscritti e liberati da GCL, stante il rimborso degli stessi deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Guala tenutosi in data 16 aprile 2018; (ii) la Fusione; (iii) un aumento di capitale a pagamento, da eseguirsi entro la Data di Closing per circa Euro 25 milioni di controvalore, mediante emissione di massime n. 3.701.614 azioni ordinarie Guala, prive dell’indicazione del valore nominale e con parità contabile di emissione fissata in Euro 0,10 per azione, da liberarsi integralmente mediante versamento di un importo di sottoscrizione unitario per azione pari a Euro 6,75381 (l’**“Aumento di Capitale Managers”**). Detto Aumento di Capitale Managers sarà integralmente sottoscritto e liberato da: (i) GCL o (ii) eventualmente una società controllata dai Managers e partecipata da altri dipendenti di Guala (la “**Società Veicolo Managers**”). Alle azioni emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale Managers sono abbinati n. 1.480.646 *warrant* (arrotondati per eccesso) denominati “*Warrant Guala Closures S.p.A.*”, come descritti *infra*, (i “**Management Warrant Guala**”) da emettersi in ragione di n. 4 Management Warrant Guala ogni 10 azioni ordinarie Guala emesse nel contesto dell’Aumento di Capitale Managers ed aventi le caratteristiche di cui al regolamento dei Management Warrant Guala volto a disciplinare le caratteristiche e predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Guala (il “**Regolamento Management Warrant**”); e (iv) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 13.000.071,88, da attuarsi mediante emissione di massime n. 1.480.646 azioni ordinarie Guala, da riservarsi all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Management Warrant Guala, in conformità al Regolamento Management Warrant.

I Management Warrant Guala saranno emessi e circoleranno, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Management Warrant, separatamente dalle azioni ordinarie emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale Managers contestualmente all’emissione di dette azioni. Ai sensi del Regolamento Management Warrant, ciascun Management Warrant Guala dà diritto a sottoscrivere 1 azione ordinaria Guala. Non saranno ammessi alla negoziazione su un mercato

¹ Ad esito della Riorganizzazione, GCL sarà controllata ai sensi dell’art. 93 TUF da Marco Giovannini.

regolamentato italiano o estero. I Management Warrant Guala potranno essere esercitati, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio (il periodo compreso tra il sessantesimo giorno successivo alla data di emissione dei Management Warrant Guala e il decimo anniversario della medesima data di emissione) da ciascun titolare dei Management Warrant Guala, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 8,78 per ciascuna azione ordinaria Guala.

Il medesimo consiglio di amministrazione di Guala del 16 aprile 2018 ha, altresì, deliberato di prendere atto che gli SFP dovranno essere riscattati, mediante imputazione di utili e riserve disponibili, prima della stipula dell'atto di Fusione e che il bilancio di Guala al 31 dicembre 2017 non evidenzia riserve sufficienti al riscatto della totalità dei suddetti SFP.

1.2.2 L'Accordo Quadro

In data 16 aprile 2018, GCL, LP, PEOF e i Managers, da una parte, e Space4 e Peninsula, dall'altra, hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, regolante, tra le altre cose (a) l'Acquisizione; (b) le attività propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, (c) la gestione interinale di Guala pendenti dette attività, e (d) certe condizioni all'effettuazione della Fusione.

L'Acquisizione

Come già precisato *supra*, l'Accordo Quadro prevede e regola l'acquisizione da parte di Space4 e di Peninsula di n. 60.609.131 azioni ordinarie Guala – rappresentative del 81,22% del capitale sociale di Guala - detenute da GCL. In particolare, ai sensi degli accordi contrattuali relativi all'Acquisizione, Space4 si è impegnata ad acquistare n. 53.205.902 azioni ordinarie (rappresentative del 71,30% del capitale sociale di Guala) a fronte del pagamento di un prezzo complessivo di Euro pari a un prezzo per azione pari a Euro 6,75381 e Peninsula si è impegnata ad acquistare n. 7.403.229 azioni ordinarie (rappresentative del 9,92% del capitale sociale di Guala) a fronte del pagamento di un prezzo per azione pari a Euro 6,75381.

In caso di esercizio integrale dell'Opzione di Incremento, il numero di azioni oggetto di Acquisizione da parte di Space4, di Peninsula ed eventualmente del Nuovo Investitore Space4 ammonterebbe complessivamente a n. 62.109.131 azioni ordinarie Guala.

La tabella di seguito riporta il numero di azioni ordinarie che verranno acquistate, in assenza di esercizio dell'Opzione di Incremento, da Space4 - eventualmente insieme al Nuovo Investitore Space4 - e Peninsula, il prezzo complessivo che sarà pagato da ciascuno di essi nonché la

percentuale di diritti di voto spettante a ciascuno di essi a seguito delle suddette acquisizioni.

Acquirenti	Prezzo pagato per l'Acquisizione	Numero azioni Guala oggetto di Acquisizione	% capitale sociale Guala detenuta a seguito dell'Acquisizione	% diritti di voto detenuti in Guala a seguito dell'Acquisizione
Space4	Euro 359.342.552,99	53.205.902	71,30%	60,86%
Peninsula	Euro 50.000.002,05	7.403.229	9,92%	8,47%

La tabella di seguito riporta il numero di azioni ordinarie che verranno acquistate, in caso di esercizio integrale dell'Opzione di Incremento, da Space4 - eventualmente insieme al Nuovo Investitore Space4 - e Peninsula, il prezzo complessivo che sarà pagato da ciascuno di essi nonché la percentuale di diritti di voto spettante a ciascuno di essi a seguito delle suddette acquisizioni.

Acquirenti	Prezzo pagato per l'Acquisizione	Numero azioni Guala oggetto di Acquisizione	% capitale sociale Guala detenuta a seguito dell'Acquisizione	% diritti di voto detenuti in Guala a seguito dell'Acquisizione
Space4	Euro 369.473.267,99	54.705.902	73,31%	62,58%
Peninsula	Euro 50.000.002,05	7.403.229	9,92%	8,47%

Dichiarazioni e garanzie di GCL, PEOF e LP e relativi obblighi di pagamento

Nel contesto dell'Acquisizione, GCL, PEOF e LP hanno rilasciato, ciascuna per quanto di propria competenza, a favore di Space4 e Peninsula dichiarazioni e garanzie che si intendono vere e corrette alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro nonché alla Data di Closing. Tali dichiarazione e garanzie sono limitate alla valida esistenza e capacità di GCL a sottoscrivere

l'Accordo Quadro, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per procedere alla cessione della partecipazione, all'assenza di violazioni di disposizioni normative o statutarie derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, alla piena titolarità delle partecipazioni oggetto dell'Acquisizione che al *closing* dovranno essere libere da pegni e altri gravami, all'assenza di stato di insolvenza e di soggezione a liquidazione o altre procedure concorsuali, e all'assenza di obblighi, responsabilità, costi o spese, potenziali e non, per compensi di intermediari o procacciatori di affari, per commissioni di agenti o altri pagamenti analoghi, da pagarsi in relazione all'Acquisizione.

In conseguenza di una violazione di, ovvero difformità da, tali dichiarazioni e garanzie, in sostituzione di ogni altro rimedio di legge, GCL si impegna a pagare a Space4, Peninsula e, eventualmente al Nuovo Investitore Space4, l'intero importo di ogni costo, perdita o danno patito da Space4, Peninsula, il Nuovo Investitore Space4 o da alcuna delle società del Gruppo Guala.

Leakage

L'Accordo Quadro contiene altresì delle disposizioni aventi a oggetto eventuali pagamenti - specificatamente individuati nello stesso Accordo Quadro - da parte di Guala, GCL o delle società del gruppo Guala a favore degli azionisti di GCL, del proprio *management*, di parti correlate e di consulenti (cd. *leakages*) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la Data di Closing, fatta eccezione per una serie di pagamenti consentiti espressamente e individuati di comune accordo tra le parti. L'Accordo Quadro prevede uno specifico meccanismo di riduzione (Euro per Euro) del corrispettivo dell'Acquisizione ove tali *leakages* siano accertati prima della Data di Closing e un'obbligazione di restituzione a Space4 *post* Fusione (Euro per Euro) di tali *leakages* da parte di GCL e degli Azionisti GCL, a seconda del caso, ove gli stessi siano accertati dopo la Data di Closing (cd. meccanismo di "*locked box*"). A garanzia del pagamento di tali impegni di pagamento, LP e PEOF, si sono impegnate a depositare in *escrow* 1.200.000 azioni Space4 *post* Fusione.

Dichiarazioni e garanzie di Space4 e Peninsula

Sempre nel contesto dell'Acquisizione, Space4 e Peninsula, ciascuna per quanto di propria competenza, hanno rilasciato a favore di GCL dichiarazioni e garanzie che si intendono vere e corrette alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro nonché alla data di stipula dell'atto di Fusione. Tali dichiarazioni e garanzie sono esclusivamente relative alla valida esistenza e

capacità di Space4 e di Peninsula a sottoscrivere l'Accordo Quadro, all'assenza di violazioni di disposizioni normative o statutarie derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, all'assenza di stato di insolvenza e di soggezione a liquidazione o altre procedure concorsuali, all'assenza di deduzioni o ritenute da farsi sul prezzo pagato da Space4 per l'Acquisizione, all'assenza di fatti o circostanze che possano risolversi in una pretesa di Space4 contro una delle altre parti del contratto o una sua affiliata ("Affiliate", come definita nell'Accordo Quadro) o in una falsa dichiarazione di una delle altre parti del contratto o di una sua affiliata o che possano impedire il verificarsi di una delle condizioni sospensive o causare il verificarsi di una delle condizioni risolutive previste dall'Accordo Quadro, e all'assenza - con l'esclusione di alcuni casi espressamente individuati nell'Accordo Quadro - di obblighi, responsabilità, costi o spese, potenziali e non, per compensi di intermediari o procacciatori di affari, per commissioni di agenti o altri pagamenti analoghi, da pagarsi in relazione all'Acquisizione.

Gestione nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione

GCL ha assunto impegni a fare in modo che, durante il periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la data di efficacia della Fusione, le società del Gruppo Guala operino nel rispetto di ogni norma di legge e regolamentare e delle obbligazioni assunte, secondo criteri di prudente amministrazione e senza porre in essere altri atti di natura straordinaria, salvo il consenso di Space4 (che non dovrà essere irragionevolmente negato o condizionato) e salvo il compimento di operazioni rientranti nella normale e ordinaria attività di impresa o compiute in una situazione di emergenza al fine di minimizzare gli effetti pregiudizievoli per alcuna delle società del Gruppo Guala.

Obblighi di esclusiva di GCL e Space4

GCL, LP e PEOF si sono impegnate, per conto proprio e dei propri rappresentanti, per il periodo a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino alla Data di Closing (come definita *infra*), a non intraprendere o proseguire con terzi: (i) alcuna trattativa, discussione o negoziazione riguardante la possibile cessione, in qualunque forma realizzata, di tutte o parte delle azioni di Guala a terzi; o (ii) alcuna operazione societaria (quale, a mero titolo esemplificativo, una fusione, una scissione o una riorganizzazione societaria) avente quale effetto sostanziale il trasferimento a terzi della titolarità delle azioni o del controllo di Guala (o di alcuna delle società del Gruppo Guala) o della sua azienda (o ramo d'azienda), o che possa essere in qualsiasi modo in conflitto con l'Operazione Rilevante.

Space4 si è impegnata per il periodo a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e fino alla Data di Closing (come definita *infra*), a non intraprendere o proseguire con terzi alcuna trattativa, discussione o negoziazione riguardante l'esecuzione di una possibile Operazione Rilevante con una società diversa da Guala.

Condizioni risolutive e condizioni sospensive

Ai sensi delle previsioni dell'Accordo Quadro, l'esecuzione dell'Operazione Rilevante è soggetta alle seguenti condizioni risolutive:

- (i) che il numero di azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso (come di seguito definito) superi il 33% del capitale ordinario di Space4 meno un'azione ordinaria Space4;
- (ii) il mancato rilascio entro e non oltre il 31 dicembre 2018 del nulla-osta Consob alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione;

L'esecuzione dell'Operazione Rilevante risulta inoltre soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (a) entro il 31 agosto 2018, l'approvazione da parte dell'Assemblea di Space4 delle delibere inerenti l'Operazione Rilevante (ivi incluse la Fusione, l'adozione del nuovo statuto della Società che entrerà in vigore a partire dalla data di efficacia della Fusione (le cui disposizioni sono meglio descritte *infra*) e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società *post* Fusione);
- (b) entro il 27 aprile 2018 o, se successivo, entro il terzo giorno lavorativo dall'emissione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio, l'approvazione da parte dell'Assemblea di Guala: dell'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie Guala, della Conversione, dell'Aumento di Capitale Managers, del Progetto di Fusione;
- (c) il rilascio di un parere favorevole circa la congruità del Rapporto di Cambio di Fusione (come definito *infra*) previsto nel Progetto di Fusione da parte di BDO Italia S.p.A., in veste di esperto nominato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile;
- (d) la decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 2503 del codice civile in

relazione all'opposizione dei creditori di Space4 e Guala in relazione alla Fusione, senza che ci sia alcuna opposizione ancora in corso; la condizione sospensiva si considererà verificata anche qualora vi fossero delle opposizioni in corso, a patto che le somme dovute ai creditori la cui opposizione è ancora in corso siano state pagate o depositate presso una banca ai fini del pagamento ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile;

- (e) entro la data stabilita per l'Assemblea della Società chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante, il rilascio a favore di Space4 e la consegna a GCL di una Refinancing Commitment Letter avente ad oggetto la disponibilità di uno o più istituti finanziatori di un *bridge financing* per un ammontare idoneo a rimborsare l'Indebitamento Finanziario Guala, come di seguito definito;
- (f) il rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* di Space4 *post* Fusione;
- (g) il trasferimento di alcuni beni, attività, passività e rapporti giuridici da GCL a una o più società controllata da Guala;
- (h) la disponibilità di Space4 di un finanziamento da parte di uno o più enti finanziatori che sia sufficiente (tenuto anche conto della disponibilità di cassa di Space4) per il rimborso dell'Indebitamento Finanziario Guala;
- (i) nel caso in cui l'Operazione Rilevante debba essere assoggettata ad approvazione da parte dell'autorità *antitrust* spagnola, il rilascio da parte dell'autorità competente della necessaria autorizzazione; e
- (j) il mancato verificarsi di un "*evento pregiudizievole rilevante*" (*material adverse change*, come definito nell'Accordo Quadro)

Le condizioni sospensive e risolutive indicate *sub* lettere (b), (g), (h), (i) e (j) sono previste nell'esclusivo interesse di Space4 e potranno essere rinunciate da Space4 nei termini previsti dall'Accordo Quadro e nei limiti previsti dalla legge.

La data di esecuzione dell'Acquisizione (nonché la data di stipula dell'atto di fusione) è contrattualmente stabilita nel Giorno Lavorativo che sarà comunicato da Space4 a GCL compreso tra il secondo e l'ottavo Giorno Lavorativo successivo al verificarsi dell'ultima, in ordine temporale, condizione sospensiva stabilita contrattualmente (la "**Data di Closing**").

L'efficacia della Fusione è inoltre subordinata, oltre a quanto sopra previsto con riferimento all'Operazione Rilevante e a quanto previsto dal codice civile, al rilascio del nulla-osta Consob alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

1.2.3 R&W Agreement e polizza assicurativa

In data 16 aprile 2018 Space4, da una parte, e i Managers, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto (il "**R&W Agreement**") ai sensi del quale questi ultimi - considerata la loro posizione apicale all'interno del gruppo Guala e il loro coinvolgimento nell'Operazione Rilevante - hanno rilasciato a Space4 un set di "*business representations and warranties*" relative al gruppo Guala. Tali dichiarazioni e garanzie devono intendersi vere e corrette alla data di sottoscrizione del R&W Agreement nonché alla Data di Closing. La responsabilità dei *managers* derivante dal R&W Agreement è limitata ai casi di dolo e fino a un massimo di Euro 200.000,00 ciascuno.

È previsto, peraltro, che in caso di violazione di tali dichiarazioni e garanzie, gli obblighi di indennizzo siano esclusivamente a carico di una primaria compagnia di assicurazione (Pembroke Managing Agency Limited) in virtù di una polizza assicurativa del tipo "*warranties and indemnities*" stipulata da Space4 in data 16 aprile 2018, fatto salvo il caso di dolo. La polizza diventerà efficace alla data di esecuzione dell'Acquisizione e prevede che la Società Incorporante sia la società beneficiaria di ogni pagamento. La polizza ha una franchigia globale fissa di Euro 3.000.000,00 e prevede un ammontare massimo di copertura pari a Euro 50.000.000,00; inoltre è previsto che gli obblighi di pagamento per violazione delle dichiarazioni e garanzie sorgeranno solo qualora l'importo delle passività, costi o danni subiti dalla Società Incorporante (o dalle società appartenenti al gruppo Guala, a seconda dei casi), per eventi singoli o seriali, superi l'importo di Euro 200.000,00 (cd. "*de minimis*"). La polizza prevede una durata di 2 anni dalla Data di Closing con riferimento alla copertura degli obblighi di indennizzo derivanti dalla violazione delle dichiarazioni rilasciate ai sensi del R&W Agreement, ad eccezione per gli obblighi di indennizzo derivanti dalla violazione di alcune dichiarazioni e garanzie (tra cui quelle relative a questioni di natura fiscale), nel qual caso la durata della polizza è di 7 anni dalla Data di Closing (e comunque non oltre il 15 luglio 2025).

La struttura di dichiarazioni e garanzie con copertura assicurativa, sopra descritta, è funzionale a consentire a Space4 di avere una copertura a fronte di alcuni rischi che non sono stati individuati in sede di *due diligence*. La posizione dei *managers* in questo contesto è, pertanto, strumentale all'ottenimento della copertura assicurativa. A fronte di ciò e fermo restando quanto sopra descritto in merito al funzionamento della polizza assicurativa, Space4 si è

impegnata a tenere i Manager indenni da eventuali responsabilità che gli stessi dovessero supportare in relazione all'esecuzione del R&W Agreement, fatto salvo il caso di dolo e colpa grave.

1.2.4 Il Rifinanziamento di Guala

L'11 novembre 2016 Guala ha emesso obbligazioni per un importo complessivo pari a Euro 510.000.000,00 e con scadenza il 15 Novembre 2021 (il "**Bond Guala**"); inoltre, il 10 ottobre 2008 Guala ha stipulato con, *inter alios*, UniCredit Bank AG, in qualità di banca agente, e GCL, in qualità di garante, un contratto di finanziamento (come modificato più volte, da ultimo l'11 Dicembre 2012) ai sensi del quale è stata concessa a Guala una linea di credito *revolving* per complessivi Euro 65.000.000,00 (la "**Revolving Credit Facility**" e unitamente al Bond Guala, l'**"Indebitamento Finanziario Guala"**).

L'eventuale completamento dell'Operazione Rilevante costituirebbe un evento di "*change of control*" ai sensi del regolamento del Bond Guala, facendo sorgere pertanto il diritto in capo agli obbligazionisti di richiedere a Guala un rimborso anticipato del proprio credito a fronte del pagamento del 101% del valore nominale dell'obbligazione e degli eventuali interessi non pagati alla data del rimborso. Il regolamento del Bond Guala prevede, peraltro, la facoltà per Guala di rimborsare anticipatamente il Bond Guala a fronte del pagamento del 100% del valore nominale dell'obbligazione e degli eventuali interessi non pagati alla data del rimborso (la "**Facoltà di Rimborso Anticipato**"). Inoltre, anche ai sensi del regolamento contrattuale sottostante la Revolving Credit Facility, l'esecuzione dell'Operazione Rilevante costituisce un evento di "*change of control*" a seguito del quale gli enti finanziatori hanno il diritto di richiedere a Guala il rimborso anticipato di quanto dovuto a ciascuno di essi.

È previsto che Guala, su indicazione di Space4, eserciti la Facoltà di Rimborso Anticipato, previa conferma della disponibilità da parte di Sace4 di disponibilità liquide sufficienti a rimborsare l'Indebitamento Finanziario Guala. Inoltre, ai fini del rimborso dell'Indebitamento Finanziario Guala, come accennato *supra*, ai sensi dell'Accordo Quadro, Space4 farà del suo meglio per ottenere, prima della data dell'Assemblea convocata al fine di deliberare in merito all'Operazione Rilevante, una "*commitment letter*" (la "**Refinancing Commitment Letter**") in forza della quale uno o più enti finanziari si impegnino a concedere alla Società, a certi termini e condizioni e sospensivamente al verificarsi di alcune condizioni tipiche per operazioni di questo tipo, un finanziamento *bridge* per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 600.000.000,00 (il "**Finanziamento Bridge**") da utilizzarsi ai fini del rimborso dell'Indebitamento Finanziario Guala, ivi inclusi gli interessi maturati e gli accessori.

In alternativa al Finanziamento Bridge, Space4 valuterà l'emissione di un prestito obbligazionario (sempre dell'importo massimo di Euro 600.000.000,00) da collocarsi presso investitori istituzionali e da quotarsi su un mercato regolamentato europeo. Il prestito obbligazionario sarà destinato al rimborso dell'Indebitamento Finanziario Guala. I termini e le condizioni dell'eventuale prestito obbligazionario saranno definiti sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento dell'emissione.

L'Accordo Quadro prevede inoltre la facoltà per Space4, dando evidenza della disponibilità dei fondi, di richiedere, entro la Data di Closing, a Guala di esercitare la Facoltà di Rimborso Anticipato.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8.2 dello statuto sociale di Space4, l'Assemblea della Società è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento da parte degli amministratori di alcuni atti, tra cui, inter alia, l'assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie da parte della Società. Pertanto risulta necessario, ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto di Finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione, oltre che dell'eventuale emissione di un prestito obbligazionario da parte di Space4, l'ottenimento di un'apposita autorizzazione assembleare.

1.2.5 La riorganizzazione della struttura societaria di GCL

Al fine di poter realizzare l'Operazione Rilevante nei termini e alle condizioni di cui all'Accordo Quadro, gli Investitori Finanziari e i Managers si sono impegnati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere una riorganizzazione della struttura societaria di GCL (la "**Riorganizzazione**"), da perfezionarsi immediatamente dopo la Data di Closing, e in ogni caso entro la data di efficacia della Fusione. La Riorganizzazione, in virtù di quanto contenuto nell'Accordo Quadro, contempla, in estrema sintesi, una o più operazioni societarie regolate dal diritto lussemburghese per effetto delle quali GCL risulterà essere una società di proprietà dei Managers, di alcuni familiari e di una società controllata da Marco Giovannini e gli Investitori Finanziari manterranno una partecipazione diretta in Guala costituita da n. 2.961.291 azioni ordinarie Guala. Ad esito della Riorganizzazione, GCL risulterà essere veicolo di investimento la cui maggioranza del capitale sarà posseduta dai Managers.

1.2.6 Il patto parasociale sottoscritto tra GCL, Space4, Space Holding, Peninsula e i Managers

Sempre in data 16 aprile 2018, contestualmente all'Accordo Quadro, GCL, Space4, Space Holding, Peninsula e i Managers hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto**

Parasociale”) disciplinante: (i) le modalità per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica alla data di efficacia della Fusione, prevedendo che in vista dell’Assemblea di Space4 del 28 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Space4 presenti una lista composta da 9 candidati, di cui 4 indicati dai Managers, 2 da Space Holding, 1 da Peninsula e 2 congiuntamente dai Managers e Space Holding; e (ii) le modalità e la tempistica per il rinnovo del Collegio Sindacale di Space4 immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione.

Il contenuto del Patto Parasociale sarà oggetto di pubblicazione e di comunicazione alla Consob ai sensi degli artt. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti. In particolare, le informazioni essenziali redatte ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti saranno pubblicate sul sito internet di Space4 www.Space4spa.com.

1.2.7 Ulteriori pattuizioni rilevanti

L’Accordo Quadro prevede, dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla data di efficacia della Fusione, un impegno di Peninsula, GCL e i Managers a non acquistare (né ad assumere impegni in tal senso), direttamente o indirettamente, la proprietà e/o la disponibilità di azioni ordinarie Space4 o strumenti convertibili o scambiabili in azioni ordinarie di Space4, fermo restando che il suddetto impegno non troverà applicazione con riferimento agli eventuali acquisti di azioni ordinarie Space4 effettuati da Peninsula ai sensi dell’Accordo di Back- Stop (come di seguito definito).

Nel contesto della sottoscrizione degli accordi volti a disciplinare termini e condizioni dell’Operazione Rilevante, in data 16 aprile 2018 Space4 e Peninsula hanno sottoscritto un accordo, ai sensi del quale Peninsula si è impegnata ad acquistare - immediatamente prima dell’efficacia della Fusione - le azioni ordinarie Space4 per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (come definito *infra*) e che non saranno acquistate dai soci Space4 (ai sensi del procedimento di liquidazione di cui all’art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del codice civile) fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, per un prezzo pari al valore di liquidazione delle azioni ordinarie Space4 (pari a Euro 9,903 per azione) per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso (l’**“Accordo di Back-stop”**). Pertanto, soltanto qualora, a esito del procedimento di liquidazione, residuassero azioni ordinarie Space4 oggetto dell’esercizio del Diritto di Recesso che non siano state acquistate né dagli altri soci Space4 né da Peninsula ai sensi dell’Accordo di Back-stop, tali azioni dovranno essere acquistate direttamente da Space4 utilizzando riserve disponibili, ferma restando la possibilità per la Società di concludere ulteriori

accordi di *back-stop* ai sensi dei quali soggetti terzi si impegnino ad acquistare azioni ordinarie Space4 rimaste inoptrate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci. Ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, del codice civile, tale acquisto potrà avvenire anche in deroga all'art. 2357, comma 3, del codice civile, potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale. Si segnala inoltre che Peninsula avrà il diritto, secondo termini e condizioni previste dall'Accordo di Back-stop, di designare un soggetto alla stessa riconducibile quale acquirente dell'intera partecipazione in Space4 che dovrebbe essere oggetto di acquisto da parte di Peninsula ai sensi dell'Accordo di Back-stop.

Si segnala inoltre che, in data 16 aprile 2018: (i) i Managers e GCL hanno assunto, per una durata di 18 mesi dalla data di efficacia della Fusione, un impegno di *lock-up* nei confronti di Space4 avente ad oggetto le partecipazioni detenute in Space4 *post* Fusione; e (ii) Peninsula ha assunto, per una durata di 9 mesi dalla data di efficacia della Fusione, un impegno di *lock-up* nei confronti di Space4 avente ad oggetto le partecipazioni detenute da Peninsula in Space4 *post* Fusione (ivi incluse le eventuali ulteriori azioni ordinarie Space4 che Peninsula dovesse acquistare alla data di efficacia della Fusione in esecuzione dell'Accordo di Back-Stop). L'Accordo Quadro prevede altresì gli Investitori Finanziari alla Data di Closing sottoscrivano un accordo di *lock-up* nei confronti di Space4 dello stesso tenore degli accordi di *lock-up* con Peninsula e i Managers di durata pari a 6 mesi dalla data di efficacia della Fusione. Per maggiori dettagli in merito ai suddetti impegni di *lock-up* si veda l'estratto del Patto Parasociale, oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 122 del TUF e degli artt. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti.

1.2.8 La Fusione

Come sopra illustrato, la Fusione integra - unitamente all'Acquisizione - l'Operazione Rilevante, la cui realizzazione è perseguita da Space4 in attuazione del proprio oggetto sociale e la cui esecuzione è oggetto di autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria.

Come indicato nel Progetto di Fusione, Space4 darà attuazione alla Fusione mediante:

- (i) annullamento di tutte le azioni (ordinarie e Azioni B Guala) rappresentanti l'intero capitale sociale di Guala alla data di efficacia della Fusione;
- (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Guala alla data di efficacia della Fusione diversi da Space4 di Azioni Ordinarie in Concambio (come definite *infra*) e Azioni B in Concambio (come definite *infra*) di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale

della Società a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione (come definito *infra*), descritto al successivo paragrafo 2.4. Ai sensi dell'art. 127-*sexies* del TUF, si prevede che le Azioni B Guala saranno concambiate esclusivamente con Azioni B in Concambio;

- (iii) annullamento di tutti i Management Warrant Guala in circolazione alla data di efficacia della Fusione; e
- (iv) assegnazione ai titolari di Management Warrant Guala di Management Warrant Space4 (che, a seguito dell'efficacia della Fusione, saranno ridenominati "*Management Warrant Guala Closures S.p.A.*"), secondo il Rapporto di Cambio di Fusione.

Inoltre, a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione, l'Assemblea di Space4 dovrà approvare:

- (i) un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, per massimi nominali Euro 52.899.963,00, mediante emissione di massime n. 52.899.963 azioni, di cui: (a) massime n. 48.577.525 azioni ordinarie arrotondate per eccesso aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space4, da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Guala (le "**Azioni Ordinarie in Concambio**"); e (b) n. 4.322.438 Azioni B Space4 arrotondate per difetto aventi le sostanziali caratteristiche delle Azioni B Guala, ivi compresa la stessa maggiorazione del diritto di voto, da assegnare in concambio delle Azioni B Guala le "**Azioni B in Concambio**". Il numero massimo di azioni ordinarie di Space4 in concambio è stato determinato, sulla base del Rapporto di Cambio di Fusione di seguito definito ed illustrato, assumendo in termini di mera astrazione che Space4 non proceda all'acquisto di alcuna azione ordinaria Guala nell'ambito dell'Acquisizione; l'effettivo ammontare dell'aumento stesso ed il numero di azioni ordinarie assegnate in concambio sarà quindi esattamente determinato considerando il numero di azioni ordinarie Guala non possedute da Space4 al momento della Fusione; e
- (ii) un ulteriore aumento di capitale in via scindibile per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 13.000.000,00 da eseguirsi mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie di Space4, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di Management Warrant Space4, in conformità al Regolamento Management Warrant.

Unitamente al Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Space4 sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale di Space4 (il "**Nuovo**

Statuto”), il cui testo costituisce parte integrante del Progetto di Fusione; tale statuto entrerà in vigore a decorrere dalla data di efficacia della Fusione.

Si evidenzia che:

- a) l'eventuale delibera di approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto da parte dell'Assemblea Straordinaria è risolutivamente condizionata al verificarsi di anche una soltanto delle Condizioni Risolutive (come di seguito definite) indicate al paragrafo 1.6;
- b) l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio del nulla-osta Consob alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

1.3 Le deliberazioni ancillari o connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante

Come indicato nella Premessa, i Signori Azionisti saranno altresì chiamati ad assumere le seguenti ulteriori deliberazioni, la cui approvazione viene proposta in quanto attività ancillari alla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

A seguito del perfezionamento della Fusione, Space4 cesserà l'attività caratteristica di SIV e inizierà ad esercitare il *business* di Guala, mentre Guala realizzerà il suo progetto di quotazione su un mercato regolamentato italiano attraverso un percorso alternativo rispetto all'ordinario processo di *IPO*.

Al fine di perseguire gli obiettivi strategici della società risultante dalla Fusione, siete chiamati ad approvare il progetto di ammissione a quotazione sul MTA, preferibilmente segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi dalla Società Incorporante e la richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV, segmento professionale SIV. L'ingresso in un mercato regolamentato aperto al pubblico *retail*, quale l'MTA, preferibilmente Segmento STAR, consentirà infatti alla società risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in termini di visibilità e posizionamento competitivo, e garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle negoziazioni in un mercato riservato agli investitori qualificati quale il MIV.

Per maggiori informazioni in merito alla suddetta proposta di deliberazione, si veda il Paragrafo

3.

1.4 Gli strumenti finanziari emessi da Space4

Si ricorda che, alla data della presente Relazione, il capitale sociale deliberato di Space4 è pari a Euro 54.305.116,30, di cui Euro 51.340.000,00 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 50.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, e n. 1.250.000 azioni speciali (le “**Azioni Speciali**”) - di cui n. 1.239.500 detenute da Space Holding - prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito descritte.

Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni ordinarie emesse da Space4 sono ammesse alle negoziazioni sul MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione

proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space4; inoltre il socio titolare di Azioni Speciali potrà trasferire Azioni Speciali fino a un massimo del 10% delle Azioni Speciali di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni Speciali alla data del prospettato trasferimento.

- (d) in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (e) hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli “*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*” in ragione di 2 *sponsor warrant* per ogni Azione Speciale;
- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
 - i. in misura pari al 100% delle Azioni Speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto Vigente sia revocato dall'Assemblea di Space4 in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - ii. in ogni caso, nella misura del 35% delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - iii. entro 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore

misura (a) del 25% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'Assemblea di Space4 di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del sessantesimo mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle Azioni Speciali, al fine di aderire all'offerta pubblica di acquisto, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le Azioni Speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 Azione Speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "**Prezzo OPA**") sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi del paragrafo (f)(iii); in tal caso, le azioni speciali si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto

di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni Azione Speciale e nella misura indicata al precedente paragrafo (f)(iii). Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di Azioni Speciali che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui al paragrafo (f)(iii) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (i) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (ii) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di Azioni Speciali che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni Azione Speciale sarà pari al 40% delle Azioni Speciali.

La conversione delle Azioni Speciali nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente paragrafo nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998.

In caso di liquidazione di Space4, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “**Percentuale Applicabile**”); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino a un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse attivo di liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di Azioni Speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale di Space4 dagli stessi detenuta.

Market Warrant Space4

L'Assemblea Straordinaria di Space4 del 26 settembre 2017 (con delibera successivamente modificata in data 26 ottobre 2017 e in data 16 novembre 2017) ha, *inter alia*, deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 465.116,30 mediante emissione di massime n. 4.651.163 azioni ordinarie, prive di valore nominale al prezzo di Euro 0,10 imputato interamente alla parità contabile implicita, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti

massimi 20.000.000 *warrant* denominati “*Market Warrant Space4 S.p.A.*” (i “**Market Warrant Space4**”), esercitabili ai termini e alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall’Assemblea Straordinaria nel corso della medesima seduta (e successivamente modificato dall’Assemblea di Space4 in data 26 ottobre 2017 e 16 novembre 2017).

In particolare: (i) n. 10.000.000 Market Warrant Space4 sono stati emessi nel rapporto di 2 *market warrant* ogni 10 azioni ordinarie di Space4 sottoscritte nell’ambito del processo di quotazione sul MIV della società (la “**Quotazione Space4**”) e hanno iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere gli ulteriori massimi n. 10.000.000 Market Warrant Space4 – nel rapporto di n. 2 *market warrant* da assegnarsi ogni 10 azioni ordinarie di Space4 sottoscritte nell’ambito della Quotazione Space4 – è incorporato nelle azioni ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante; a tale data, i restanti 2 Market Warrant Space4 saranno emessi e inizieranno a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Pertanto, alla data della presente Relazione sono in circolazione n. 10.000.000 Market Warrant Space4 ammessi alla negoziazione presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF, mentre massimi n. 10.000.000 Market Warrant Space4 sono incorporati nelle azioni nel rapporto di 2 Market Warrant Space4 ogni 10 azioni ordinarie e saranno emessi alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.

I Market Warrant Space4 potranno essere esercitati nel “Periodo di Riferimento”, ossia il periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e (ii) il primo giorno di Borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della “Comunicazione di Accelerazione” (ossia, la comunicazione tramite la quale la Società informa i portatori dei Market Warrant Space4 del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito). I portatori dei Market Warrant Space4 potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, nel corso del “Periodo di Esercizio”, per tale intendendosi ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento, fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo giorno di Borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante - ad eccezione del caso in cui sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le

azioni ordinarie , nel qual caso il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF e i Market Warrant Space4 potranno essere esercitati nei giorni di borsa aperta compresi in tale periodo.

Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Market Warrant Space4 potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione unitario pari a Euro 0,10 (il “**Prezzo di Sottoscrizione**”), a condizione che il “Prezzo Medio Mensile” (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri delle azioni ordinarie Space4 nel corso di ciascun Periodo di Esercizio) rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del “Prezzo Strike” (pari a Euro 10 per azione).

A fronte dell'esercizio dei Market Warrant Space4, ai portatori degli stessi saranno assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$(Prezzo Medio Mensile - Prezzo Strike) / (Prezzo Medio Mensile - Prezzo di Sottoscrizione).$$

Qualora il “Prezzo Medio Mensile” rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al “Prezzo di Accelerazione”, pari a Euro 13 per azione ordinaria, Space4 ne darà comunicazione mediante pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione e in tal caso i Market Warrant Space4 saranno esercitabili entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio. Sempre in tale ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il “Prezzo Medio Mensile” si intenderà sostituito dal “Prezzo di Accelerazione” (pari a Euro 13 per azione).

Qualora, durante il Periodo di Riferimento, sia promossa un'OPA avente ad oggetto le azioni Space4, al fine di consentire ai titolari dei Market Warrant Space4 di aderire all'OPA, tali warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, con le seguenti modalità:

- (i) il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF e i Market Warrant Space4 potranno essere esercitati nei giorni di Borsa aperta compresi in tale periodo; e
- (ii) il Rapporto di Esercizio sarà calcolato sulla base della formula sopra indicata, dove il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal maggiore tra (a) il prezzo che sarà pagato

dall'offerente per ciascuna azione come indicato nella comunicazione ex art. 102 del TUF e (b) il Prezzo Medio Mensile calcolato con riferimento al mese di calendario precedente alla pubblicazione della medesima comunicazione ex art. 102 del TUF.

Gli Sponsor Warrant Space4

L'Assemblea Straordinaria di Space4 del 26 settembre 2017 (con delibera successivamente modificata in data 26 ottobre 2017 e in data 16 novembre 2017) ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 32.500.000,00, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi n. 2.500.000 *warrant* denominati "*Sponsor Warrant Space4 S.p.A.*" (gli "**Sponsor Warrant Space4**") alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria nel corso della medesima seduta (come successivamente modificato in data 26 ottobre 2017 e 16 novembre 2017).

Gli Sponsor Warrant Space4 sono stati assegnati gratuitamente a Space Holding nell'ambito della Quotazione Space4 in abbinamento alle Azioni Speciali, nel rapporto di 2 Sponsor Warrant Space4 per ogni Azione Speciale sottoscritta, e danno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant Space4 (e, pertanto, fino a massime n. 2.500.000 azioni ordinarie) al prezzo unitario di Euro 13,00.

Gli Sponsor Warrant Space4 sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, salvo il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space4).

Gli Sponsor Warrant Space4 non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant Space4 potranno essere esercitati durante il Periodo di Esercizio, ovvero il periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di

efficacia dell'Operazione Rilevante e 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel Periodo di Esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space4 sia pari o superiore a Euro 13,00. In ogni caso, qualora sia promossa un'OPA avente ad oggetto azioni ordinarie di Space4, al fine di aderire all'offerta pubblica di acquisto, i titolari degli Sponsor Warrant potranno esercitarli, in tutto o in parte, in un periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del TUF, a condizione che il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria - e che sia oggetto della comunicazione ex art. 102 del TUF - sia pari o superiore a Euro 13.

1.5 Diritto di recesso per gli azionisti non favorevoli alla Fusione

I titolari di azioni ordinarie di Space4 che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare di Fusione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera (che, tra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space4), potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**"), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie determinato in conformità all'art. 7 dello Statuto Vigente di Space4 e all'art. 2437-ter del codice civile.

In particolare, l'art. 7 dello Statuto Vigente prevede che il Consiglio di Amministrazione di Space4 (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del codice civile), tenuto conto della natura di Space4 e del suo oggetto sociale, debba determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. Più in dettaglio, ai sensi dello statuto, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto di Space4 risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione di Space4 fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma terzo, del codice civile, in ogni caso il valore risultante dall'applicazione del criterio della consistenza patrimoniale sopra indicato non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie nei sei

mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Tanto premesso, in data 16 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione di Space4, in applicazione dell'art. 7 dello Statuto Vigente, preso atto che:

- (i) sulla base della situazione patrimoniale di Space4 al 31 dicembre 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Space4 il 23 marzo 2018, dalla quale risultano Somme Vincolate per un importo pari a complessivi Euro 492.500.000,00, il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria Space4 oggetto del Diritto di Recesso determinato sulla base del criterio della consistenza patrimoniale di cui all'art. 7.1 dello Statuto Vigente sarebbe stato pari a Euro 9,85;
- (ii) la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie di Space4 dalla Data di Quotazione alla data del 13 aprile 2018 (giorno antecedente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante) è pari a Euro 9,903;

sentito il parere del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale KPMG S.p.A. ha determinato in Euro 9,903 il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie Space4 oggetto di esercizio del Diritto di Recesso, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto Vigente e all'art. 2437-ter, comma terzo, del codice civile.

Si segnala infine che in data 16 aprile 2018 con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space4, Space Holding, insieme ad Alfredo Ambrosio, in qualità di azionisti titolari di tutte le Azioni Speciali della Società Incorporante, hanno dichiarato che l'Operazione Rilevante, nel suo complesso, non reca pregiudizio alcuno ad essi titolari delle Azioni Speciali, nonchè di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Il Diritto di Recesso riguarda unicamente le azioni ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il Diritto di Recesso perderà il diritto a ricevere gli ulteriori 2 Market

Warrant Space4 da assegnarsi ogni 10 azioni ordinarie Space4 sottoscritte nell'ambito della Quotazione Space4.

I dettagli di termini e modalità di esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, entro la data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare che eventualmente approverà la Fusione.

Con riferimento alla procedura di esercizio del Diritto di Recesso, si anticipano fin da ora i passaggi principali, come disciplinati dagli articoli 2437-*bis* e seguenti c.c., ferma restando la messa a disposizione di ulteriori dettagli all'approssimarsi delle singole fasi:

- (a) la dichiarazione di recesso, contenente le informazioni di cui all'art. 2437-*bis* c.c., dovrà essere effettuata dal socio mediante lettera raccomandata spedita a Space4, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che eventualmente approverà la Fusione;
- (b) entro 15 giorni dalla chiusura del periodo per l'esercizio del Diritto di Recesso, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese l'offerta in opzione agli altri soci (che potranno altresì esercitare il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate) in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, delle azioni ordinarie per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso (l'“**Offerta in Opzione**”). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà almeno 30 giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci avranno altresì facoltà di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni ordinarie che siano eventualmente rimaste inoptate;
- (c) qualora all'esito dell'Offerta in Opzione residuino azioni ordinarie Space4 rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, si ricorda che tali azioni saranno collocate a Peninsula, ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Back-stop. Peninsula si è impegnata ad acquistare tali azioni fino a un controvalore massimo complessivo pari a Euro 10.000.000,00; resta ferma la possibilità per la Società di concludere ulteriori accordi di *back-stop* ai sensi dei quali soggetti terzi si impegnino ad acquistare

azioni ordinarie Space4 rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci;

- (d) qualora, a esito dei procedimenti di cui alle lettere (b) e (c) che precedono, residuassero ulteriori azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso, tali azioni saranno acquistate direttamente da Space4 utilizzando riserve disponibili. Ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, tale acquisto potrà avvenire anche in deroga all'art. 2357, comma 3, del codice civile, potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale; e
- (e) l'acquisto delle azioni oggetto di recesso avverrà il venerdì antecedente alla data di efficacia della Fusione.

In conformità all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile, il Collegio Sindacale di Space4 e KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti di Space4 - ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 30 del 27 gennaio 2010 - hanno rilasciato i propri pareri sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie Space4 per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso. I suddetti pareri saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

1.6 Condizioni risolutive apposte alle deliberazioni di approvazione dell'Operazione Rilevante

L'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi in cui il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space4 (la "**Condizione Risolutiva**").

In caso di (a) mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci oppure (b) avveramento della Condizione Risolutiva Space4 non effettuerà l'Operazione Rilevante proposta all'Assemblea e, conformemente alla sua natura di SPAC, inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di un'altra società *target* - che potrà portare a una nuova proposta di Operazione Rilevante, se in tempo utile entro il termine massimo di durata previsto dallo Statuto Vigente di Space4 - oppure, in assenza di tempo residuo a disposizione, verrà messa in liquidazione.

Si precisa che il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del

Diritto di Recesso (così come il trasferimento delle azioni assegnate ai soci di Space4 o, se del caso, a Peninsula, a Space4 o ad altro soggetto con il quale Space4 dovesse concludere un accordo di *back-stop*) sarà condizionato al verificarsi di tutte le condizioni perché la Fusione abbia efficacia e pertanto avverrà il venerdì antecedente alla data di efficacia della Fusione.

Sia l'avveramento sia il mancato avveramento della Condizione Risolutiva sarà reso noto agli azionisti con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito di Space4 www.Space4spa.com, diffuso tramite il sistema di SDIR-NIS cui Space4 si avvale, nonché depositato sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, entro il giorno successivo alla data di chiusura del periodo di esercizio del Diritto di Recesso.

L'avveramento o il mancato avveramento o la rinuncia delle ulteriori condizioni apposte all'Operazione Rilevante nel suo complesso (come individuate al Paragrafo 1.2) sarà reso noto con comunicato stampa pubblicato sul sito di Space4 www.Space4spa.com e diffuso con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.

1.7 Proposta di deliberazione sul primo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione chiede all'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 8.2 dello statuto di Space4, di

- (a) autorizzare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante (che si articola nell'Acquisizione e nella Fusione) ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c., conferendo ogni più ampio potere al Consiglio di Amministrazione;
- (b) a tal fine, in particolare, autorizzare l'utilizzo delle Somme Vincolate da parte del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il compimento - da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro amministratore a ciò espressamente delegato da parte dell'organo amministrativo - di qualsiasi adempimento necessario o opportuno per impartire apposite istruzioni di movimentazione alla società fiduciaria SPAFID S.p.A. per svincolare le Somme Vincolate al fine di (i) pagare il corrispettivo dell'Acquisizione; ed (ii) eventualmente, pagare l'importo che dovrà essere corrisposto dalla Società a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti ordinari che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione; e

- (c) autorizzare la negoziazione e la sottoscrizione (i) del Contratto di Finanziamento, sulla base dei termini che saranno stabiliti nella Refinancing Commitment Letter e/o (ii) l'emissione, ai sensi dell'articolo 2410 del codice civile, dell'eventuale prestito obbligazionario da emettersi da Space4, al fine del rifinanziamento dell'Indebitamento Finanziario Guala e, pertanto, conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, nel caso sub (i) al Presidente e agli amministratori Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso il potere di conferire mandati a banche e consulenti, negoziare con le autorità e stipulare atti e contratti.

Resta inteso che l'efficacia di tale delibera sarà risolutivamente condizionata al verificarsi della condizione risolutiva che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space4.

2 LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GUALA IN SPACE4

2.1 Profili giuridici della Fusione

Come anticipato *supra*, la Fusione avverrà per incorporazione di Guala in Space4.

Con specifico riferimento ai termini e alle condizioni della Fusione, la presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c. e, in considerazione dello *status* di società quotata di Space4, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater*, comma secondo, del codice civile: per quanto riguarda Space4, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2018 e per quanto riguarda Guala, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Guala in data 19 marzo 2018. Come indicato nel Progetto di Fusione e come già descritto *supra*, Space4 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento di tutte le azioni ordinarie e Azioni B Guala, rappresentanti l'intero capitale sociale di Guala alla data di efficacia della Fusione; (ii) assegnazione ai titolari di azioni Guala alla data di efficacia della Fusione diversi da Space4 di Azioni Ordinarie in

Concambio e Azioni B in Concambio rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto; (iii) annullamento di tutti i Management Warrant Guala in circolazione alla data di efficacia della Fusione; e (iv) assegnazione ai titolari dei Management Warrant Guala di Management Warrant Space4, secondo il Rapporto di Cambio di Fusione (come definito *infra*).

Inoltre, ai sensi dell'art. 127-*sexies* del TUF, si prevede che le Azioni B Guala siano concambiate esclusivamente con Azioni B in Concambio.

Quanto sopra premesso, gli aumenti di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione saranno:

- (a) un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del cod. civ. per massimi nominali Euro 52.899.963,00, mediante emissione di massime n. 52.899.963 azioni, di cui massime n. 48.577.525 Azioni Ordinarie in Concambio e massime n. 4.322.438 Azioni B in Concambio; e
- (b) un ulteriore aumento di capitale scindibile per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 13.000.000,00, da eseguirsi mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie di Space4, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori dei Management Warrant Space4, in conformità al relativo regolamento.

Si precisa che, ai sensi dell'Accordo Quadro, Space4 comprerà 53.205.902 azioni ordinarie Guala, fermo restando che la stessa si è impegnata ad eventualmente acquistare, a fronte dell'esercizio dell'Opzione di Incremento, anche ulteriori 1.500.000 azioni ordinarie Guala.

Alla luce di quanto sopra, il numero massimo di azioni ordinarie di Space4 in concambio è stato determinato, sulla base del Rapporto di Cambio di Fusione di seguito definito ed illustrato, assumendo ipoteticamente che Space4, Peninsula e l'eventuale Nuovo Investitore Space4 non procedano all'acquisto di alcuna azione ordinaria Guala nell'ambito dell'Acquisizione e il Rapporto di Cambio di Fusione si applichi, pertanto, al numero massimo di azioni ordinarie Guala di proprietà dei soci di Guala al momento dell'efficacia della Fusione. Si ricorda che, al momento dell'efficacia della Fusione, per effetto della Riorganizzazione (perfezionata secondo i termini concordati tra le parti e illustrati nel Paragrafo 1.2.5) le n. 6.400.000 Azioni B Guala saranno esclusivamente di titolarità di GCL, la cui maggioranza del capitale sarà a quella data posseduta dai Managers. GCL, pertanto, risulterà assegnataria di n. 4.322.438 Azioni B in

Concambio.

In data 29 marzo 2018 il Tribunale di Milano ha nominato la società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, viale Abruzzi, n. 94, quale esperto comune ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 4, c.c. ai fini della predisposizione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio.

Il Progetto di Fusione, unitamente a quanto al medesimo allegato che ne costituisce parte integrante, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di Space4 e Guala in data 16 aprile 2018.

Si ricorda che, come meglio descritto al precedente punto 1.2 della Relazione, il Progetto di Fusione assume che gli SFP siano interamente riscattati prima della stipula dell'atto di Fusione.

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* c.c., i seguenti documenti saranno messi a disposizione degli azionisti di Space4 e di Guala, presso le rispettive sedi legali, sul sito internet di Space4 www.Space4spa.com e con le ulteriori modalità di cui all'art. 70 del Regolamento Emittenti, almeno 30 giorni prima della data delle rispettive assemblee convocate per l'approvazione della Fusione:

- (i) il Progetto di Fusione (comprensivo del Nuovo Statuto), la presente Relazione e la relazione dell'esperto sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione (come definito *infra*);
- (ii) i bilanci di Guala relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, e la situazione patrimoniale di Space4 al 31 dicembre 2017, unitamente alle relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale.

2.2 Obiettivi gestionali delle società partecipanti alla Fusione

La Fusione è finalizzata ad accelerare il processo di crescita di Guala, attraverso il conferimento di risorse finanziarie da parte di Space4 nonché l'accesso al mercato dei capitali di rischio per effetto della Fusione.

La struttura dell'Operazione Rilevante e le caratteristiche del *business* di Guala sono coerenti con le linee guida descritte nella strategia di investimento di Space4 per l'individuazione della potenziale società *target*, quali, principalmente: una società non quotata, ad alto potenziale di crescita, che abbia in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento e una forte

vocazione internazionale.

Più in particolare, a giudizio del *management* di Space4, i punti di attrattività di Guala sono i seguenti:

- (a) Leadership tecnologica e di mercato nei principali mercati di riferimento:
 - (i) Da quando il team di Manager è al vertice della Società, questa ha iniziato a presidiare i mercati di riferimento, in particolare *spirits* e, più di recente, *wines* offrendo soluzioni altamente innovative, evolute, differenziate e differenzianti per proteggere i prodotti dei propri clienti da rischi di contraffazione e/o agenti esterni, facilitando il trasporto e lo stoccaggio e, soprattutto, elevando la percezione “*premium*” della proposta relativa al contenitore del prodotto (“*package*”) da parte del consumatore finale;
 - (ii) nel farlo Guala ha sempre privilegiato l'eccellenza tecnologica e l'innovazione continua del prodotto per anticipare i *trend* e conquistare così la fiducia crescente dei clienti; oggi, Guala detiene, nei mercati di riferimento, rilevanti quote di mercato, che sono significativamente superiori a quelle dei suoi più importanti concorrenti.
- (b) Positive ed interessanti dinamiche di sviluppo nei principali mercati di riferimento e notevoli opportunità di crescita organica:
 - (i) La *leadership* di Guala nel settore degli *spirits* si estrinseca nei rapporti pluriennali che la società ha con i principali operatori del settore;
 - (ii) Guala ha più recentemente iniziato a penetrare gli operatori locali ancora indipendenti, che rappresentano una fetta importante del mercato e che puntano, anche grazie alla distintività crescente delle proprie soluzioni di *packaging*, ad una crescente “*premiumizzazione*” della propria offerta;
 - (iii) Nel settore *wines*, inoltre, la penetrazione delle soluzioni *screwcaps* ad alto contenuto tecnologico negli ultimi anni sta aumentando significativamente, a discapito delle soluzioni più tradizionali (i.e. tappi in sughero) e la Società sta sfruttando il proprio posizionamento

distintivo e la diffusione capillare del proprio *footprint* industriale e distributivo.

- (c) Presenza globale e un modello di *business* di successo:
- (i) Con 27 impianti produttivi e circa 4.200 dipendenti in 21 Paesi, Guala è l'unico operatore al mondo in questo settore capace di garantire elevati standard di qualità in tutti i mercati geografici presidiati;
 - (ii) Il proprio modello di *business* consente una continua innovazione di prodotto ed una capacità di risposta in termini di "time to market" che hanno consentito rapporti duraturi con la propria clientela. L'utilizzo di impianti dotati di processi produttivi innovativi, distintivi e tecnologicamente all'avanguardia, la massima attenzione alla rilevanza dell'innovazione e del livello di servizio offerto, all'interno un mix di prodotto mirato principalmente al mercato "*high end*", permettono al gruppo Guala di raggiungere un livello di eccellenza produttiva che, oltre a tradursi in volumi pari a oltre 14 miliardi di chiusure prodotte all'anno (dato 2017) , consentono altresì di mantenere un attento monitoraggio dei costi e allo stesso tempo un'elevata qualità del prodotto;
- (d) Presidio strutturato delle aree del *design* e *innovation* di prodotti e materiali:
- (i) Guala riesce ad anticipare i *trend* di *marketing* del prodotto finale che caratterizzano i mercati di riferimento e traduce questi *trend* in soluzioni di *design* innovative e mirate alla crescente efficienza nell'uso di materiali e di resa estetica e funzionale del prodotto;
 - (ii) L'eccellente *know-how* industriale consente all'azienda di testare materiali innovativi e combinazioni di materiali con anticipo rispetto al mercato;
 - (iii) Il presidio tecnologico che sovrintende le varie fasi della produzione dalla materia prima al processo produttivo si traduce in un modello organizzativo teso alla continua soddisfazione del cliente;
- (e) *management* che ha anticipato l'evoluzione del mercato di sbocco, consentendo a Guala di divenire un operatore *leader grazie* all'attenzione continua ai processi di

innovazione e al desiderio di adattarsi continuamente al mercato per rimanere all'avanguardia:

- (i) il *top management* di Guala lavora insieme da oltre vent'anni e ha nel tempo guidato lo sviluppo anticipando *trend* e dinamiche creando significativo valore aggiunto per la clientela;
 - (ii) La *performance* industriale si è riflessa in un modello che ha consentito il progresso e l'ampliamento del *team* con una elevata capacità di attrazione e sviluppo di talento al proprio interno;
 - (iii) l'attenzione all'innovazione ha portato l'azienda a godere di un profilo di eccellenza nel mercato, corroborato da un portafoglio di brevetti industriali e di proprietà intellettuali senza pari nel mercato di riferimento.
- (f) *Performance* finanziaria di successo con caratteristiche di elevata resilienza e sostenibilità:
- (i) Guala ha mostrato nel tempo dinamiche di generazione di valore per i propri *stakeholders* estremamente importanti;
 - (ii) L'attenzione agli aspetti tecnologici ed organizzativi, il presidio di prodotto e di cliente si sono nel tempo tradotti in un modello di *business* sostenibile e resiliente anche a fronte di temi legati alla volatilità nei prezzi degli *input* produttivi, in particolare le materie prime (plastiche e alluminio);
- (g) Importanti prospettive di crescita extra-organica grazie al possibile ulteriore consolidamento del settore:
- (i) Nel corso dell'ultimo quinquennio, anche a seguito di una struttura di capitale particolarmente rigida a fronte di un elevato indebitamento finanziario, Guala ha avuto minore agio nel perseguire opportunità di aggregazione del settore, mentre nell'arco della sua storia Guala aveva attratto a sé aziende ed imprenditori, combinandole con attenzione e sfruttando le sinergie all'interno del proprio perimetro.

- (ii) Con la rinnovata impostazione della propria struttura di capitale derivante dall'Operazione Rilevante, il posizionamento di Guala e la capillare presenza geografica rappresentano sicuri elementi di attrazione per opportunità di consolidamento del settore, sia nella direzione del continuo ampliamento della propria gamma di prodotti e tecnologie, che in relazione alla prospettiva dell'ulteriore ampliamento della propria presenza su nuovi mercati geografici e di sbocco.

Al perfezionamento della Fusione, Space4 cesserà la sua attività caratteristica di SPAC ed inizierà ad esercitare il *business* di Guala. Pertanto, gli obiettivi gestionali di Space4 connessi alla Fusione si identificano sostanzialmente con i programmi e le iniziative strategiche elaborate da Guala, anche in vista della sua quotazione su un mercato regolamentato italiano per effetto della Fusione. In particolare, il *management* di Guala ha definito una strategia focalizzata sulla continua crescita del *business*, principalmente attraverso (a) il consolidamento della propria posizione competitiva nei mercati con importanti prospettive di crescita; (b) il rafforzamento della propria *leadership* nei mercati maturi attraverso la continua innovazione di prodotto e capacità di risposta alle richieste dei clienti; (c) la continua evoluzione della propria eccellenza produttiva ed organizzativa; (d) l'evoluzione strutturata della propria organizzazione tesa a valorizzare il talento e le risorse umane; (e) la crescente attenzione alle opportunità extra-organiche di consolidamento e di aggregazione mirata che si presentano di volta in volta nel mercato e alle quali Guala ha accesso privilegiato in virtù della propria *leadership* di mercato; (f) nel contesto di una *performance* economico-finanziaria in grado di sostenere la crescita..

2.3 Valori attribuiti alle società partecipanti alla Fusione ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione

I Consigli di Amministrazione di Space4 e di Guala sono giunti alla determinazione del rapporto di cambio di Fusione sulla base di un'analisi, condotta utilizzando diversi criteri di valutazione di seguito descritti, volta a valorizzare le due società coinvolte dalla Fusione e, sulla base del valore unitario per azione di Guala e di Space4, calcolare un rapporto di proporzionalità tra il numero delle azioni ordinarie Guala, delle Azioni B Guala e dei Management Warrant Guala detenuti dai soci di Guala alla data di efficacia della Fusione - destinati a essere annullati per effetto della Fusione - e rispettivamente il numero delle Azioni Ordinarie in Concambio, delle Azioni B in Concambio e dei Management Warrant Space4 destinati ad essere assegnati in concambio ai soci di Guala a fronte di tale annullamento (il

“**Rapporto di Cambio di Fusione**”).

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione di Space4 ha chiesto al *financial advisor* Lazard S.r.l. di rilasciare una *fairness opinion* sulla congruità del Rapporto di Cambio di Fusione. L'*advisor* ha rilasciato il parere richiesto, ritenendo che - sulla base delle assunzioni, considerazioni e qualificazioni espresse nel parere - alla data di tale parere il Rapporto di Cambio di Fusione sia congruo, dal punto di vista finanziario, per Space4.

Le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater* c.c. sono costituite per quanto riguarda Space4, dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2018; e per quanto riguarda Guala, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2017, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Guala in data 19 marzo 2018.

2.3.1 *Valorizzazione di Space4*

Ai fini della Fusione viene attribuito a Space4 un valore patrimoniale calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti.

Space4 è un veicolo di investimento quotato sul MIV che ha raccolto le risorse necessarie per ricercare e selezionare una società *target* con cui effettuare un'operazione di aggregazione.

A fini valutativi, poiché attualmente il principale *asset* di Space4 è costituito dalla liquidità ottenuta a seguito della Quotazione Space4, si è scelto di utilizzare come principale metodo di valutazione il metodo patrimoniale, ovvero il metodo del Net Asset Value (“**NAV**”).

Il metodo del Net Asset Value determina il valore del capitale di Space4 in base al valore equo di ciascuna delle attività e passività finanziarie della Società disgiuntamente considerate. Per “valore equo” si intende il valore di realizzo delle attività e di estinzione delle passività al netto degli effetti fiscali eventualmente applicabili. Si tratta di un metodo di tipo patrimoniale semplice.

Ai fini del calcolo del NAV sono state considerate le seguenti poste patrimoniali di Space4:

- a) la liquidità e altri crediti/debiti al 31 dicembre 2017
- b) il beneficio fiscale che Guala trarrebbe dalla Fusione grazie (i) ai costi deducibili sostenuti da Space4 e (ii) all'applicazione dell'agevolazione relativa alla disciplina in materia di Aiuto alla Crescita Economica ("ACE")

Relativamente al punto (a) sopra, gli Amministratori precisano che l'ammontare della liquidità risultante alla data di efficacia della fusione potrebbe variare, rispetto a quanto iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017, in dipendenza dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso e, in particolare, dell'importo dell'esborso che Space4 dovrà eventualmente sostenere per acquistare le azioni ordinarie Space4 oggetto dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso non acquistate dai soci di Space4 ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, del Codice Civile o da Peninsula ai sensi dell'Accordo di Back-Stop. L'eventuale esercizio del Diritto di Recesso si presume non abbia un impatto significativo sul valore del NAV tenuto conto del valore di tale diritto pari a Euro 9,903.

Relativamente al punto (b) sopra, a fini prudenziali il beneficio fiscale derivante dall'applicazione dell'ACE è stato stimato su un patrimonio netto pari alle consistenze di liquidità previste al momento della Fusione sulla base di due scenari temporali diversi. Il tasso utilizzato per attualizzare i benefici fiscali futuri è stato posto pari a quello considerato da Space4 nella valutazione di Guala.

E' stato quindi calcolato il valore unitario per azione Space4, dividendo il valore patrimoniale complessivo di Space4 per un numero di azioni determinato sommando (i) le azioni ordinarie Space4 in circolazione; (ii) il numero di azioni ordinarie Space4 rivenienti dalla conversione della prima tranche di Azioni Speciali (pari al 35% del numero complessivo di Azioni Speciali alla data di efficacia della Fusione); (iii) le Azioni Speciali ancora in circolazione, ovvero non ancora convertite in azioni ordinarie Space4 ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

Tale calcolo presuppone che alle azioni ordinarie Space4 e alle Azioni Speciali sia attribuito lo stesso valore unitario ai fini della Fusione, sulla base delle seguenti valutazioni: per le Azioni Speciali, si è considerato che queste sono prive del diritto al dividendo e del diritto di voto; tuttavia, esse incorporano un'opzione di conversione in azioni ordinarie Space4 a titolo gratuito e con un moltiplicatore al raggiungimento di determinate soglie. Sulla base di questi elementi, il valore attribuibile alle Azioni Speciali è stato stimato pari a quello delle azioni ordinarie Space4.

Sulla base della metodologia sopra descritta, è determinabile un valore unitario per azione Space4 compreso tra Euro 9,77 e Euro 10,09. Il Consiglio di Amministrazione ha anche preso atto che il prezzo medio delle azioni Space4 a partire dalla data di efficacia della Quotazione Space4 e fino al 13 aprile 2018 era pari a Euro 9,903.

Sulla base delle suddette considerazioni valutative e del processo negoziale il valore unitario delle azioni Space4 (sia azioni ordinarie sia Azioni Speciali) ai fini della Fusione risulta pertanto pari a:

Euro 10,00

2.3.2 *Valorizzazione di Guala*

Ai fini della Fusione viene attribuito al capitale di Guala un valore calcolato sulla base delle assunzioni e in applicazione dei criteri di seguito descritti. Si sono utilizzati tre metodi:

- 1) il *Discounted Cash Flow* (“**DCF**”), che ha la capacità di cogliere e valutare la generazione di cassa, la redditività, la crescita e il profilo di rischio specifici della società;
- 2) il metodo dei moltiplicatori di mercato, che permette di rapportare la valutazione di Guala a quella di società già quotate;
- 3) il metodo delle transazioni precedenti, che permette di rapportare la valutazione di Guala a quella di transazioni di società assimilabili, in quanto operanti nello stesso settore o in settori affini.

METODO DISCOUNTED CASH FLOW

Il metodo del Discounted Cash Flow determina il valore di un'azienda in misura pari al valore attuale dei flussi di cassa che l'azienda stessa dovrebbe generare in futuro.

I flussi che sono utilizzati per la stima sono gli *Unlevered Free Cash Flows*, cioè i flussi monetari netti della gestione caratteristica, depurati di quanto concerne la gestione finanziaria e la gestione extra caratteristica al fine di esprimere il valore dell'azienda in relazione ai flussi monetari generati prevalentemente dalle scelte gestionali.

I singoli flussi di cassa nonché il patrimonio residuale sono attualizzati in base ad un tasso rappresentativo del costo del capitale dell'azienda, calcolato come media ponderata del costo dei mezzi di terzi e del costo opportunità del capitale di rischio (“*Weighted Average Cost of Capital*” – WACC) calcolato con riferimento ad un tasso *risk free* del 2,28%, un *equity risk premium* paria 7,54% e un beta *unlevered* compreso tra 0,65 e 0,75.

L'attualizzazione dei flussi è stata effettuata con riferimento ad un arco temporale compreso tra la data di valutazione al 31 dicembre 2017 e l'anno 2021. Il valore terminale di Guala è stato

determinato applicando la metodologia del tasso di crescita perpetua al flusso di cassa stimato per il periodo 2021, assicurandosi peraltro che i multipli impliciti nel valore terminale fossero coerenti con le evidenze di mercato. A fini prudenziali si è anche condotto un *conservative case* applicando un tasso di crescita dei ricavi dal 2019 al 2021 più conservativo e un minor margine operativo.

Al risultato del procedimento di attualizzazione dei flussi, chiamato valore delle attività operative o Enterprise Value (“EV”), si è in seguito sottratto algebricamente il valore dell’indebitamento finanziario netto in essere alla data di riferimento della valutazione (“Indebitamento Finanziario Netto”), che si è provveduto a rettificare per il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per trattamento di fine rapporto ai dipendenti, determinando così l’Equity Value dell’azienda. Nel caso di specie, si è applicato il metodo del DCF basandosi su un piano industriale di Guala per il periodo 2018 - 2021 sulla base di assunzioni economico-finanziarie elaborate dal management di Guala.

Sulla base delle suddette ipotesi, si è pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Guala incluso negli intervalli Euro 562 - 713 milioni e Euro 463 - 599 milioni nelle ipotesi, rispettivamente, di flussi di cassa come da piano Guala e come prudenzialmente rettificato, nel “*conservative case*”.

METODO DEI MOLTIPLICATORI DI MERCATO

Secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di una società dipende dalle indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a società aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione. Il metodo si basa sulla determinazione di multipli calcolati come rapporto tra valori di Borsa e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione di società comparabili. I multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori. Data la natura di tale metodo, risulta particolarmente critica l’affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, fra le società incluse nel campione di riferimento e le società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, strettamente dipendente dalla confrontabilità delle società che costituiscono il campione. I titoli prescelti devono inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere influenzati da particolari situazioni contingenti. Non esistono società quotate, in Italia o all’estero, perfettamente comparabili. Purtuttavia si è potuto costruire un campione di società quotate di dimensioni variabili che, sebbene differiscano da Guala per

tipologia di business, dimensioni e struttura, presentano caratteristiche tali da renderle almeno parzialmente comparabili a Guala. La scelta dei multipli ritenuti maggiormente significativi per l'analisi è stata effettuata sulla base delle caratteristiche proprie del settore e dell'attuale contesto di mercato. A tal fine sono stati selezionati quali multipli maggiormente significativi l'EV/EBITDA e l'EV/EBIT.

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Guala sono risultati pertanto:

- EV/EBITDA 2018: 9,3 (nove virgola tre) – 10,3 (dieci virgola tre)
- EV/EBIT 2018: 13,1 (tredici virgola uno) – 14,1 (quattordici virgola uno)

I moltiplicatori EV/EBITDA e EV/EBIT sono stati applicati rispettivamente all'EBITDA e all'EBIT prospettici di Guala. All'EV risultante si è in seguito sottratto algebricamente il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda, il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per benefici ai dipendenti, determinando così l'Equity Value dell'azienda.

Sulla base delle suddette ipotesi, si è pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Guala incluso nei seguenti intervalli:

- EV/EBITDA 2018: Euro 530-653 milioni
- EV/EBIT 2018: Euro 558-648 milioni

METODO DELLE TRANSAZIONI PRECEDENTI

Il metodo dei multipli di transazioni prende in esame le grandezze rilevate in occasione di operazioni societarie di società assimilabili, in quanto operanti nello stesso settore o in settori affini, sulla base delle informazioni disponibili. Permangono le analoghe difficoltà di valutazione, nell'ambito di tale metodo rispetto a quello dei multipli di società quotate, derivante dalla scelta del campione di società oggetto di transazioni.

A tal fine è stato selezionato quale multiplo maggiormente significativo l'EV/EBITDA.

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Guala sono risultati pertanto:

EV/EBITDA 2018: 9,0 (nove virgola zero) – 10,0 (dieci virgola zero)

Il moltiplicatore EV/EBITDA è stato applicato all'EBITDA 2018 prospettico di Guala. All'EV risultante si è in seguito sottratto algebricamente il valore dell'Indebitamento Finanziario Netto dell'azienda, il valore del patrimonio di pertinenza di terzi ed il valore di libro del fondo per benefici ai dipendenti, determinando così l'Equity Value dell'azienda.

Sulla base delle suddette ipotesi, si è pervenuti a una valutazione per il 100% del capitale netto di Guala incluso nel seguente intervallo:

EV/EBITDA 2018: Euro 495-618 milioni

Sulla base dei suddetti criteri e del processo negoziale, è stato attribuito a Guala un valore patrimoniale, *pre* Aumento di Capitale Managers, pari a Euro 503.999.633,56. È stato quindi calcolato il valore unitario per azione Guala, dividendo il valore patrimoniale complessivo di Guala, pari a Euro 503.999.633,56, per il numero totale di azioni ordinarie Guala in circolazione alla data odierna, pari a 74.624.491.

Sulla base del suddetto calcolo e dei criteri sopra illustrati, il valore unitario delle azioni Guala ai fini della Fusione risulta pertanto pari a Euro 6,75381.

Tale valore non subisce mutamenti per effetto della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Managers che dovrà essere sottoscritto a un prezzo per azione pari a Euro 6,75381 per azione di nuova emissione.

2.3.3 Formula del Rapporto di Cambio di Fusione

I Consigli di Amministrazione di Space4 e di Guala sono pervenuti alla determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione da calcolarsi come segue:

Prezzo per Azione Guala (Euro 6,75381)

Prezzo per Azione Space4 (Euro 10,00)

Pertanto, ogni azione di Guala, saranno emesse n. 0,675381 (zero virgola seisettecinqtrettouno) azioni Space4 di nuova emissione. Inoltre, per ogni Management Warrant Guala, saranno emessi n. 0,675381 (zero virgola seisettecinqtrettouno) Management Warrant Space4.

Con riferimento al Rapporto di Cambio di Fusione da applicarsi alle azioni ordinarie Guala e alle Azioni B Guala, questo potrà essere oggetto di adeguamento nel caso in cui prima della

Data di Closing siano accertati c.d. *leakages* (“**Leakages Accertati**”). In tal caso, il Prezzo per Azione Guala, da utilizzarsi nella formula di determinazione del Rapporto di Cambio, sarà determinato come segue:

6,75381 – (ammontare complessivo dei Leakages Accertati / numero complessivo azioni Guala pari a n. 74.624.491).

I rapporti di cambio sopra individuati saranno approssimati al sesto decimale incluso.

L'eventuale adeguamento del rapporto di cambio, secondo il criterio che precede, sarà reso noto agli azionisti con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito di Space4 www.space4spa.com.

2.3.4 *Difficoltà di valutazione*

Ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c., si riassumono di seguito le principali difficoltà incontrate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle valutazioni effettuate al fine della determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione.

Le quotazioni delle azioni Space4 sul mercato MIV – segmento professionale SIV si riferiscono a un numero di scambi relativamente limitato; in considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno non utilizzare i prezzi espressi da questi scambi quale riferimento per la valutazione delle azioni in sede di determinazione del Rapporto di Cambio di Fusione.

La valutazione di Guala è basata non solo sui dati economici consuntivi relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ma anche su dati economici prospettici utilizzati per l'applicazione del metodo DCF e del metodo dei moltiplicatori e che sottendono per loro natura alcuni elementi di incertezza; eventuali scostamenti che si manifestassero nei prossimi esercizi tra i risultati previsti e quelli effettivi potrebbero avere effetti anche significativi sulle stime proposte.

Il metodo del Discounted Cash Flow è nel caso di specie stato applicato a quattro esercizi per i quali il management di Guala ha esplicitato delle proiezioni. Pertanto il valore risultante dalla metodologia in essere è molto sensibile alle assunzioni valutative atte a determinare il valore terminale oltre l'orizzonte di piano (circa l'81% del valore espresso dal metodo in essere).

I moltiplicatori utilizzati per la valutazione di Guala sono calcolati sulla base dei prezzi di mercato dei titoli delle società quotate maggiormente comparabili con Guala; tuttavia le società del campione proposto presentano comunque differenze talvolta significative, per il profilo dimensionale, la struttura del capitale e soprattutto la tipologia di business operato, rispetto ad

Guala.

2.4 Modalità di assegnazione delle azioni di Space4 e data di godimento delle stesse

Space4 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento di tutte le azioni ordinarie e Azioni B Guala, rappresentanti l'intero capitale sociale di Guala alla data di efficacia della Fusione; (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Guala alla data di efficacia della Fusione diversi da Space4 di Azioni Ordinarie in Concambio e Azioni B in Concambio rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione, come di seguito descritto; (iii) annullamento di tutti i Management Warrant Guala in circolazione alla data di efficacia della Fusione; e (iv) assegnazione ai titolari dei Management Warrant Guala dei Management Warrant Space4, secondo il Rapporto di Cambio di Fusione.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio. Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora il Rapporto di Cambio di Fusione determini in capo ai singoli azionisti della Società Incorporanda il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni ordinarie o di Management Warrant Space4, GCL si è resa disponibile a ottenere, in applicazione del Rapporto di Cambio di Fusione, un numero di Azioni Ordinarie in Concambio o di Management Warrant Space4 inferiore a quanto matematicamente spettante loro nella minor misura necessaria perché ciascun azionista Guala possa ottenere un numero intero di Azioni Ordinarie in Concambio o di Management Warrant Space4.

Le azioni della Società Incorporante saranno messe a disposizione degli azionisti di Guala, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del paragrafo 4 del Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space4 www.Space4spa.com.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni di nuova emissione saranno comunicate, ove necessario, con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space4 www.Space4spa.com.

Le Azioni Ordinarie in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space4 in circolazione alla data della loro

emissione.

Le Azioni B in Concambio avranno godimento regolare.

2.5 Data di decorrenza degli effetti della Fusione e di imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio di Space4

Subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni sospensive e al mancato avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni risolutive apposte all'esecuzione dell'Operazione Rilevante, a fini civilistici, contabili e fiscali la Fusione sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* c.c. e che, in ogni caso, coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni sul MTA, preferibilmente Segmento STAR, delle azioni ordinarie e dei Market Warrant Space4 emessi da Space4 *post* Fusione.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio di Space4 a decorrere dalla data di efficacia giuridica della Fusione, come sopra stabilita.

2.6 Riflessi tributari della Fusione

Ai sensi dell'art. 172 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 ("Testo Unico delle Imposte sul Reddito" – TUIR), e successive modificazioni ed integrazioni, la Fusione rappresenta un'operazione fiscalmente neutrale ai fini delle imposte dirette.

Pertanto, la Fusione non costituisce, in capo alla Società Incorporanda, realizzo di plusvalenze e minusvalenze dei beni trasferiti alla Società Incorporante, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. In capo alla Società Incorporante, i maggiori valori eventualmente iscritti sui beni ricevuti dalla Società Incorporanda non sono imponibili e tali beni conservano l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto che gli stessi avevano presso la Società Incorporanda. L'eventuale differenza tra il valore contabile dei predetti beni ricevuti dalla Società Incorporanda e il relativo valore fiscale sarà evidenziata in un apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi. La Società Incorporante, tuttavia, può ottenere il riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio sui beni ricevuti dalla Società Incorporanda mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. La predetta disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzine, che, al ricorrere di determinate

condizioni ed entro certi limiti, concorrono a formare il reddito della Società Incorporanda in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci.

Nel caso in cui nell'ultimo bilancio di esercizio della Società Incorporanda siano iscritte riserve in sospensione d'imposta, tali riserve concorrono a formare il reddito della Società Incorporante se e nella misura in cui non siano ricostituite nel suo bilancio, utilizzando prioritariamente l'avanzo di fusione.

Nel caso in cui la Società Incorporanda e/o la Società Incorporante dispongano di perdite fiscali, interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al quarto comma dell'articolo 96 del TUIR, ovvero di eccedenze relative all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), gli stessi possono essere riportati a seguito della Fusione nel rispetto dei limiti patrimoniali e delle condizioni di vitalità di cui all'art. 172, settimo comma, del TUIR, ovvero, in caso di accoglimento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'istanza di interpello disapplicativo presentato a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Infine, la neutralità ai fini delle imposte dirette della Fusione opera anche nei confronti dei soci della Società Incorporanda, per i quali è stabilito che il cambio delle azioni originarie con le azioni della Società Incorporante non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi, fatto salvo il caso di conguaglio. Tuttavia, agli azionisti della Società Incorporanda non fiscalmente residenti in Italia si consiglia di procedere alle opportune verifiche in relazione al regime fiscale vigente nei rispettivi paesi di residenza.

Ai fini dell'imposizione indiretta, la Fusione è esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all'imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lettera b), parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.]

2.7 Il Nuovo Statuto

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria di Space4 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Nuovo Statuto che sarà adottato dalla Società Incorporante con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione.

2.7.1 Confronto tra gli articoli dello statuto sociale vigente di Space4 e di quelli del Nuovo Statuto

Si riportano di seguito, anche in osservanza delle informazioni richieste dallo schema 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, le principali modifiche proposte al testo statutario vigente di Space4. La versione integrale dello statuto include inoltre alcuni aggiustamenti minori di natura esclusivamente stilistica e formale.

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	TESTO DEL NUOVO STATUTO
Art. 1 - (Denominazione)	Art. 1 - (Denominazione)
1.1 È costituita una società per azioni denominata "Space4 S.p.A." (" Space4 ", o la " Società ").	1.1 È costituita una società per azioni denominata "Space4 S.p.A." " Guala Closures S.p.A. " (" Space4 ", o la " Società ").
Art. 2 - (Sede)	Art. 2 - (Sede)
2.1 La Società ha sede in Milano. 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale. 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.	2.1 La Società ha sede in Milano Alessandria . 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale. 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.
Art. 3 -(Oggetto)	Art. 3 -(Oggetto)
3.1 La Società è una SIV (<i>Special Investment Vehicle</i>) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il " Regolamento di Borsa "), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo	3.1 La Società è una SIV (<i>Special Investment Vehicle</i>) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "Regolamento di Borsa"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo

<p>svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato “Strategia di Investimento”, allegato al presente statuto <i>sub</i> Allegato 3.1, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.</p> <p>3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società <i>target</i> con cui realizzare un’Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per “Operazione Rilevante” si intende un’operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la “Quotazione”). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.</p>	<p>svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato “Strategia di Investimento”, allegato al presente statuto <i>sub</i> Allegato 3.1, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività. ha per oggetto l’attività di lavorazione, produzione e di commercializzazione di manufatti ed impianti per il settore dell’imballaggio e per la componentistica industriale ed affini sia in conto proprio che per conto di terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza.</p> <p>3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società <i>target</i> con cui realizzare un’Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per “Operazione Rilevante” si intende un’operazione di integrazione societaria tra Space4 e una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la “Quotazione”). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà</p>
---	---

	<p>acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché, effettuare e ricevere finanziamenti infragruppo, e cioè non nei confronti del pubblico; essa può anche, sempre non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi, può altresì assumere rappresentanze di imprese nazionali od estere, ed acquistare, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rimanendo escluse comunque tutte le attività relative alla raccolta del risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.</p>
Art. 4 - (Durata)	Art. 4 - (Durata)
<p>La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla</p>	<p>La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2019; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata di ulteriori sei mesi dalla</p>

<p>data della predetta comunicazione e, in ogni caso, fino al termine ultimo del 30 giugno 2020. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.</p>	<p>data della predetta comunicazione e, in ogni caso, fino al termine ultimo del 30 giugno 2020. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società. 2100 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea.</p>
<p align="center">Art. 5 - (Capitale sociale e azioni)</p>	<p align="center">Art. 5 - (Capitale sociale e azioni)</p>
<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 51.340.000,00 (cinquantunomilionitrecentoquarantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 50.000.000 (cinquantamiloni) azioni ordinarie e n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) azioni speciali (il n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) di azioni speciali di seguito indicato come le “Azioni Speciali”), senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017 ed in data 16 novembre 2017, ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 465.116,30, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 20.000.000(ventimilioni) <i>“Market Warrant Space4 S.p.A.”</i>, sulla base del Rapporto di Esercizio (quale definito dal Regolamento Market Warrant Space4 S.p.A., di cui alla citata delibera assembleare del 26 settembre 2017) mediante emissione di massime n. 4.651.163 (quattromilioniseicentocinquantunomilacentosessantatré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato</p>	<p>5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 51.340.000,00 [●] (cinquantunomilionitrecentoquarantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 50.000.000 [●] (cinquantamiloni) azioni ordinarie e, n. 1.250.000 [●] azioni speciali B (le “Azioni B”) e n. [●] azioni speciali C (il n. 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) di azioni speciali di seguito indicato come le (le “Azioni Speciali C”)), tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria del giorno 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017 ed in data 16 novembre 2017, ha – tra l'altro - deliberato:</p> <p>A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 465.116,30, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 20.000.000(ventimilioni) <i>“Market Warrant Space4 S.p.A.”</i> “Market Warrant Space4 S.p.A.” “Market Warrant Guala Closures S.p.A.”, sulla base del Rapporto di Esercizio (quale definito dal Regolamento Market Warrant Space4 S.p.A., di cui alla citata delibera assembleare del 26 settembre 2017) mediante emissione di massime n. 4.651.163 (quattromilioniseicentocinquantunomilacentosessantatré) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al</p>

<p>interamente alla parità contabile implicita;</p> <p>B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 32.500.000,00 (trentaduemilionicinquecentomila virgola zero zero) da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) "<i>Sponsor Warrant Space4 S.p.A.</i>", mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo;</p> <p>il termine <i>ex art.</i> 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tali aumenti sono disciplinati nella relativa delibera.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni Speciali, e i <i>warrant</i> sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-<i>bis</i> e ss. del TUF.</p> <p>5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.</p> <p>5.4 Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p>	<p>prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;</p> <p>B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5° del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 32.500.000,00 (trentaduemilionicinquecentomila virgola zero zero) da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) "<i>Sponsor Warrant Space4 S.p.A.</i>" "<i>Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.</i>", mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di Euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo;</p> <p>L'assemblea straordinaria tenutasi in data [28 maggio] 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di euro [●] ([●]), da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. [●] ([●]) [<i>Management Warrant Guala Closures S.p.A.</i>], mediante emissione di massime n. [●] ([●]) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 (dodici virgola zero zero) a sovrapprezzo.</p> <p>il termine <i>ex art.</i> 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tali aumenti sono disciplinati nella relativa</p>
--	---

<p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;</p> <p>(c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione di azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. in Space4; inoltre il socio titolare di Azioni Speciali potrà trasferire Azioni Speciali fino a un massimo del 10% delle Azioni Speciali di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni Speciali alla data del prospettato trasferimento.</p> <p>(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente statuto;</p> <p>(e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space4 S.p.A." in ragione di 2 <i>warrants</i> per ogni azione speciale;</p> <p>(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5</p>	<p>delibera.</p> <p>5.2 Le azioni ordinarie, le Azioni Speciali-B, le Azioni C, e i <i>warrant</i> sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-<i>bis</i> e ss. del TUF.</p> <p>5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.</p> <p>5.4 Le Azioni Speciali-B attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p> <p>(a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell'art. 127-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 nelle assemblee della Società, nell'osservanza degli eventuali limiti di legge;</p> <p>(b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario; si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B (senza necessità di deliberazione né da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni B, né da parte dell'assemblea della Società):</p> <p>(i) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, a soggetti diversi:</p> <p>(A) dai Manager (come definiti infra) o loro Congiunti (come definiti infra); ovvero</p>
---	--

<p>(quattrovirgolacinque) azioni ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:</p> <p>(i) in misura pari al 100% delle Azioni Speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;</p> <p>(ii) in ogni caso, nella misura del 35% delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e</p> <p>(iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o</p>	<p>(B) da entità la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da uno o più Manager o loro Congiunti; ovvero</p> <p>(C) da entità controllate, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), da uno o più Manager o loro Congiunti.</p> <p>(ii) nel caso in cui:</p> <p>(A) la maggioranza del capitale sociale del soggetto titolare di Azioni B, per effetto di qualsiasi operazione, cessi di essere detenuta da uno o più Manager e/o relativi Congiunti ovvero da entità detenute in maggioranza da uno o più Manager e/o relativi Congiunti; ovvero</p> <p>(B) il soggetto titolare di Azioni B divenga controllato, ai sensi dell'art. 93 del TUF, da soggetti diversi da uno o più Manager e/o relativi Congiunti.</p> <p>Ai fini del presente statuto, per "Manager" si intende: Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Maria Edilio Ferrari, mentre per "Congiunti" si intende il coniuge e/o i discendenti di Manager.</p> <p>(c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, in caso di mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'articolo 4, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione di azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding S.r.l. in Space4; inoltre il socio titolare di Azioni</p>
---	--

<p>uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.</p> <p>5.5 Decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente articolo 5.4(f)(iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.</p> <p>5.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto (“OPA”) totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale.</p> <p>Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia</p>	<p>Speciali potrà trasferire Azioni Speciali fino a un massimo del 10% delle Azioni Speciali di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni Speciali alla data del prospettato trasferimento. possono essere convertite, in tutto o in parte e anche in più <i>tranche</i>, in azioni ordinarie a semplice richiesta del titolare delle stesse, da inviarsi al presidente del consiglio di amministrazione della Società e in copia al presidente del collegio sindacale, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione B.</p> <p>(d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente statuto;</p> <p>(e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli “<i>Sponsor Warrant Space4 S.p.A.</i>” in ragione di 2 <i>warrants</i> per ogni azione speciale;</p> <p>(f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattrovirgolacinque) azioni ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:</p> <p>(i) in misura pari al 100% delle Azioni Speciali qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa</p>
--	--

<p>dell'Operazione Rilevante e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle azioni speciali, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le azioni speciali dai medesimi detenute nel rapporto di 1 azione speciale per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "Prezzo OPA") sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi del paragrafo 5.4(f)(iii); in tal caso, le azioni speciali si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale e nella misura indicata al precedente paragrafo 5.4(f)(iii). Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui al paragrafo 5.4(f)(iii) per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove (i) il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e (ii) si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di azioni speciali che si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni azione speciale sarà pari al 40% delle Azioni Speciali.</p> <p>La conversione delle azioni speciali nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni di cui al presente articolo 5.6, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di</p>	<p>ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;</p> <p>(ii) in ogni caso, nella misura del 35% delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e</p> <p>(iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà</p>
---	--

<p>calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998.</p>	<p>comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.</p> <p>Il verificarsi di un caso di conversione è attestato dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto della conversione è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>5.5 Decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente articolo 5.4(f)(iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. Le Azioni C attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società; (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario; (c) sono intrasferibili fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo alla data di efficacia della Fusione, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di
---	---

Space Holding S.r.l. nella Società; inoltre il socio titolare di Azioni C potrà trasferire Azioni C fino ad un massimo del 10% delle Azioni C di tempo in tempo possedute dal medesimo a persone fisiche o giuridiche (ovvero società dalle medesime controllate) che siano socie di, collaborino con o siano dipendenti di detto socio titolare di Azioni C alla data del prospettato trasferimento.

(d) hanno dato diritto al momento della loro emissione all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space4 S.p.A." (ora denominati "Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.") in ragione di 2 warrants per ogni Azione C;

(e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattrovirgolacinque) azioni ordinarie per ogni Azione C, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie entro 60 mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4 S.p.A. (ora denominata Guala Closures S.p.A.) (la "Fusione") nella misura (a) di 312.500 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) di 250.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 12 (dodici) per azione

ordinaria; (c) di 250.000 Azioni C nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space4 S.p.A. che ha approvato la Fusione (tenutasi in data [•]) e il decorso di 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia della Fusione, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia della Fusione); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente. In ogni caso, decorsi 60 mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni Azione C residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

5.6 Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia ~~dell'Operazione Rilevante~~ della Fusione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia ~~dell'Operazione Rilevante~~ della Fusione, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto ("OPA") totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle ~~aAzioni speciali~~C, al fine di aderire all'OPA, avranno facoltà di convertire, in tutto o in parte, le ~~aAzioni speciali~~C dai medesimi detenute in azioni

ordinarie nel rapporto di conversione di 4,5 azioni ordinarie per ogni azione speciale.

Qualora, nel periodo ricompreso tra la data di efficacia dell'Operazione Rilevante della Fusione e l'ultimo giorno del 60° (sessantesimo) mese dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, sia promossa un'OPA parziale avente ad oggetto azioni ordinarie, i titolari delle ~~Azioni speciali~~ **Azioni speciali C**, al fine di aderire all'OPA, avranno la facoltà di convertire, in tutto o in parte, le ~~Azioni speciali~~ **Azioni speciali C** dai medesimi detenute nel rapporto di 1 ~~Azione speciale~~ **Azione speciale C** per ogni azione ordinaria, salvo il caso in cui il prezzo che sarà pagato dall'offerente per ciascuna azione ordinaria (il "**Prezzo OPA**") sia pari o superiore a 11 Euro ovvero 12 Euro ovvero 13 Euro e non si sia ancora verificato l'evento di conversione relativo a tale prezzo ai sensi del ~~paragrafo~~ **articolo 5.45~~(f)(iii)~~ lettera (e) che precede**; in tal caso, le ~~Azioni speciali~~ **Azioni speciali C** si convertiranno in azioni ordinarie nel rapporto di conversione di n. 4,5 azioni ordinarie per ogni ~~Azione speciale~~ **Azione speciale C** e nella misura indicata al ~~precedente paragrafo~~ **art. 5.45~~(f)(iii)~~ lettera (e) che precede**. Qualora il Prezzo OPA sia pari o superiore a Euro 12 ovvero Euro 13, il numero di ~~Azioni speciali~~ **Azioni speciali C** che si convertiranno in azioni ordinarie con il moltiplicatore di 4,5 sarà determinato applicando cumulativamente le percentuali di cui al ~~paragrafo~~ **articolo 5.45~~(f)(iii)~~ lettera (e) che precede** per gli eventi di conversione che non si siano ancora verificati. A titolo di esempio, ove ~~(a)~~ il Prezzo OPA fosse pari o superiore a Euro 13 e ~~(b)~~ si fosse già verificato l'evento di conversione relativo a un prezzo di mercato pari o superiore a Euro 11, il numero di ~~Azioni speciali~~ **Azioni speciali C** che si convertiranno in azioni ordinarie nel

rapporto di conversione di n. 4,5 azioni per ogni ~~a~~**Azione speciale C** sarà pari al 40% delle ~~Azioni Speciali~~
n. 500.000 Azioni C.

La conversione delle ~~a~~**Azioni speciali C** nel contesto dell'OPA (totalitaria o parziale) sarà eseguita, ai termini e alle condizioni ~~di cui al presente articolo 5.6~~ **sopra esposti**, nel periodo compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione ex art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998.

5.7 La Società può procedere all'emissione di Azioni B limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie ai sensi del successivo articolo 5.9; e (b) fusione o scissione. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni C.

5.8 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni – siano azioni ordinarie, Azioni B o Azioni C – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni B o dell'assemblea

speciale dei titolari di Azioni C.

5.9 In caso di aumento di capitale da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni B: (i) il numero delle emittende azioni ordinarie e Azioni B dovrà essere proporzionale al numero di azioni ordinarie e di Azioni B in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera precisandosi che, a tal fine, le esistenti Azioni C saranno computate come un pari numero di azioni ordinarie; (ii) il titolare di Azioni C potrà sottoscrivere azioni ordinarie in proporzione alla partecipazione al capitale rappresentato da azioni ordinarie e da Azioni C detenuta al momento della esecuzione dell'aumento di capitale; e (iii) le azioni ordinarie e le Azioni B di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione ed in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni B dallo stesso detenute al momento della esecuzione dell'aumento di capitale, precisandosi che (i) le esistenti Azioni C saranno a tal fine computate come un pari numero di azioni ordinarie; e (ii) le Azioni B potranno essere sottoscritte soltanto da soci già titolari di Azioni B; in assenza di sottoscrizione delle Azioni B di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni B, le Azioni B si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria ogni Azione B e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge.

5.10 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni

	B avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche – quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo – delle Azioni B, nei limiti di legge e di compatibilità.
Articolo 6 - Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari	Articolo 6 - Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari
<p>6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.</p> <p>6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017, a servizio della Quotazione (le “Somme Vincolate”) è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società; (iii) in ogni altro caso espressamente autorizzato dall'Assemblea.</p> <p>6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di</p>	<p>6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.</p> <p>6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 26 settembre 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte in data 26 ottobre 2017, a servizio della Quotazione (le “Somme Vincolate”) è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell'assemblea, ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) anche in assenza di autorizzazione assembleare, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società; (iii) in ogni altro caso espressamente autorizzato dall'Assemblea.</p> <p>6.32 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di</p>

<p>cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o un revisore</p> <p>6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, <i>warrants</i> e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.</p>	<p>cinque anni dalla data della deliberazione.</p> <p>6.4 6.43 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o un revisore</p> <p>6.5 6.54 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.</p> <p>6.6 6.65 Fermo quanto previsto al precedente articolo 5 in relazione all'emissione di Azioni B e di Azioni C, La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, <i>warrants</i> e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.</p>
<p>Art. 7 - Recesso</p>	<p>Art. 7 - Recesso</p>
<p>7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</p> <p>7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile),</p>	<p>7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.</p> <p>7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile),</p>

<p>tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante. Il tutto fermo restando quanto inderogabilmente disposto dalla legge tempo per tempo vigente.</p>	<p>tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante. Il tutto fermo restando quanto inderogabilmente disposto dalla legge tempo per tempo vigente. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p>
<p>Art. 8 - (Competenze e maggioranze)</p>	<p>Art. 8 - (Competenze e maggioranze)</p>
<p>8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di 	<p>8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.</p> <p>8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di

<p>garanzie¹.</p> <p>8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.</p> <p>8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</p>	<p>garanzie.</p> <p>8.32 L'assemblea si svolge in unica convocazione. e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p> <p>Ai fini del computo dei quorum richiesti dalla legge e dal presente statuto per la costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per l'assunzione delle relative deliberazioni, si computa il numero dei voti spettanti alle azioni e non il numero delle azioni.</p> <p>8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.</p> <p>8.53 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti</p>
---	--

¹ L'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Progetto di Fusione sarà altresì chiamata ad esprimersi in merito all'approvazione della modifica dell'articolo 8.2 dello Statuto vigente ai fini dell'eliminazione del comma (iii). Tale modifica statutaria entrerà in vigore dall'iscrizione del nuovo testo di statuto a registro imprese.

	<p>in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea. considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.</p>
Articolo 9 - (Convocazione)	Articolo 9 - (Convocazione)
<p>9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.</p> <p>9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.</p> <p>9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.</p>	<p>9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.</p> <p>9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea, o in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti.</p> <p>9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.</p>
Art. 10 - (Intervento e voto)	Art. 10 - (Intervento e voto)

<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>	<p>10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.</p>
<p>10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p>	<p>10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p>
<p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p>	<p>10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.</p>
<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.</p>
<p>10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo</p>	<p>10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento ovvero su richiesta del Presidente stesso, da altra persona designata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato). Il Presidente sarà assistito da un segretario</p>

<p>ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p> <p>10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.</p> <p>10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p align="center">Art. 11 - Composizione, nomina, durata e sostituzione</p>	<p align="center">Art. 11 - Composizione, nomina, durata e sostituzione</p>
<p>11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.</p> <p>11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità</p>	<p>11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) 8 ad un massimo di 9 (nove) 15 membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti, nel limite di cui sopra. numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione.</p> <p>11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso</p>

<p>previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi della normativa applicabile, almeno due amministratori, ovvero tre amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di otto membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.</p> <p>11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal consiglio di amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al consiglio di amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p>	<p>dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi della normativa applicabile, almeno due amministratori, ovvero tre amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di otto membri, Inoltre, un numero di amministratori individuato secondo la normativa legale e regolamentare applicabile, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti, nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di Autodisciplina per le società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.</p> <p>11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal consiglio di amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</p> <p>11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al consiglio di amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La</p>
--	--

<p>11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la</p>	<p>titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p> <p>11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p> <p>11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) 6 e non superiore a 9 (nove) 15, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare un numero di amministratori in possesso dei almeno 2 amministratori che possiedono i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa protempore vigente. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste ciascuna lista dovrà deve includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le</p>
---	--

<p>propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p>	<p>disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior</p>
---	---

<p>11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p> <p>11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa (compresi i codici di autodisciplina)protempore vigente, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere.</p>	<p>numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti la Lista di Maggioranza (la “Lista di Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.</p> <p>11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p> <p>11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza pari almeno a quello minimo previsto dalla normativa (compresi i codici di autodisciplina)protempore vigente, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con</p>
--	--

<p>Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p> <p>11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p> <p>11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta</p>	<p>il quale i candidati sono elencati.</p> <p>11.132 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista. si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati:</p> <p>(a) i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere;</p> <p>b) nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori</p>
--	--

<p>vigenti in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>	<p>mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>11.13 Qualora al termine della votazione per la nomina degli amministratori non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i codici di autodisciplina e avuto riguardo al segmento di quotazione delle azioni) disciplinanti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, verranno esclusi i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e saranno sostituiti con i primi candidati indipendenti non eletti nella stessa lista. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione al fine di garantire la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesto dalla normativa applicabile, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità</p>
---	--

superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, **avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni**, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori ~~eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti~~, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato

	<p>tratto l'amministratore venuto meno, seguendo l'ordine progressivo della lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge, avuto anche riguardo al segmento di quotazione delle azioni, e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>11.18 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>
<p align="center">Art. 12 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</p>	<p align="center">Art. 12 - Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale</p>
<p>12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.</p> <p>12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.</p> <p>12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi,</p>	<p>12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.</p> <p>12.2 Il Presidente avrà i poteri riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto. Il Vice Presidente coadiuverà il Presidente nell'attività di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e nel curare l'informativa degli amministratori affinché gli stessi siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.</p> <p>12.23 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le</p>

<p>per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p> <p>12.5 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.</p>	<p>modalità di funzionamento.</p> <p>12.34 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati (scelti anche tra Presidente e Vice Presidente) conferendo loro i relativi poteri e attribuendo ad uno di essi, se del caso, il titolo di amministratore delegato. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>12.45 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.</p> <p>12.5 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità</p>
---	---

	almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.
Art. 13 - Convocazione e adunanze	Art. 13 - Convocazione e adunanze
<p>13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p> <p>13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.</p> <p>13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi</p>	<p>13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, o in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p> <p>13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato dal Vice Presidente, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica e la maggioranza dei componenti il collegio sindacale, purché i componenti del collegio sindacale assenti siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti. In tale ipotesi, (i) ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; e (ii) deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai</p>

<p>ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>componenti del collegio sindacale assenti. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato dal Vice Presidente, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.</p> <p>13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>
<p align="center">Art. 14 - Poteri e deliberazioni</p>	<p align="center">Art. 14 - Poteri e deliberazioni</p>
<p>14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la</p>	<p>14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.</p> <p>14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la</p>

<p>concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla strategia di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).</p>	<p>concorrente competenza dell'assemblea: (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (ii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; (iii) riduzione del capitale sociale a seguito in caso di recesso del socio; (ivii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) la fusione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-bis del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-ter, ultimo paragrafo; e (vi) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.</p> <p>14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.</p> <p>14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla strategia di</p>
---	---

	<p>investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare gli organi delegati riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.</p>
<p align="center">Art. 15 - (Remunerazione)</p>	<p align="center">Art. 15 - (Remunerazione)</p>
<p>15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p>	<p>15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.</p>

Art. 16 - (Nomina del dirigente preposto)	Art. 16 - (Nomina del dirigente preposto)
<p>16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 <i>-bis</i> del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 <i>-bis</i> del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.</p> <p>16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.</p>
Articolo 17 – (Nomina, durata e sostituzione)	Articolo 17 – (Nomina, durata e sostituzione)
<p>17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari</p> <p>17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri</p>	<p>17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari</p> <p>17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri</p>

<p>soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p>	<p>soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.</p>
<p>17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p>	<p>17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p>
<p>17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo</p>	<p>17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo</p>

<p>restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p>	<p>restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p>
<p>17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p>	<p>17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.</p>
<p>17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>	<p>17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p>
<p>17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di</p>	<p>17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di</p>

<p>presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.</p>	<p>presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.</p>
<p>17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“Sindaco di Minoranza”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell’assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p>	<p>17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“Sindaco di Minoranza”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“Sindaco Supplente di Minoranza”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell’assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p>
<p>17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo</p>	<p>17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo</p>

<p>dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p>	<p>dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p>
<p>17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>	<p>17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>
<p>17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p>	<p>17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p>
<p>17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto</p>	<p>17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto</p>

<p>delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> <p>17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>	<p>delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).</p> <p>17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>
<p align="center">Articolo 18 – (Convocazione, adunanze e deliberazioni)</p>	<p align="center">Articolo 18 – (Convocazione, adunanze e deliberazioni)</p>
<p>18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del</p>	<p>18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p> <p>18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del</p>

giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.	giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.
Articolo 19 – (Revisione legale dei conti)	Articolo 19 – (Revisione legale dei conti)
19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.	19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Articolo 20 – (Bilancio e utili)	Articolo 20 – (Bilancio e utili)
20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.	20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea. 20.3 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente.
Art. 21 - (Scioglimento e liquidazione)	Art. 21 - (Scioglimento e liquidazione Rinvio)
21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri. 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di	21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri. 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di

<p>liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali (“Attivo di Liquidazione”), dovranno:</p> <p>(i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “Percentuale Applicabile”);</p> <p>(ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l’assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;</p> <p>(iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.</p>	<p>liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali (“Attivo di Liquidazione”), dovranno:</p> <p>(i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “Percentuale Applicabile”);</p> <p>(ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l’assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;</p> <p>(iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.</p>
Articolo 22 – (Rinvio)	Articolo 22 – (Rinvio)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.	Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

2.7.2 *Illustrazione delle proposte di modifica*

Le modifiche proposte ed evidenziate nel precedente Paragrafo 2.7.1 prevedono una riformulazioni degli attuali articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 e 21.

In particolare, di seguito si illustrano le principali proposte di modifica:

- (a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale “Guala Closures S.p.A.”;
- (b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede ad Alessandria;
- (c) Art. 3 (Oggetto): a partire dalla data di efficacia della Fusione, Space4 cesserà l’attività caratteristica della SIV e inizierà a esercitare il *business* di Guala. Si propone, pertanto, che l’oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: *“La Società ha per oggetto l’attività di lavorazione, produzione e di commercializzazione di manufatti ed impianti per il settore dell’imballaggio e per la componentistica industriale ed affini sia in conto proprio che per conto di terzi, per contratto di agenzia o con mandato di rappresentanza. Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, ritenute dall’organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, nonché per la migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie; essa può ricevere finanziamenti dai soci, nonché, effettuare e ricevere finanziamenti infragrupo, e cioè non nei confronti del pubblico; essa può anche, sempre non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia in genere, anche a favore di terzi, può altresì assumere rappresentanze di imprese nazionali od estere, ed acquistare, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, associazioni ed imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, rimanendo escluse comunque tutte le attività relative alla raccolta del risparmio e di ogni altra attività non consentita a norma di legge. Sono inoltre escluse le attività professionali riservate.”*
- (d) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- (e) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l’entità e la struttura del capitale sociale sulla base: (a) dell’aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del rapporto di cambio per la Fusione (*cf.* paragrafo 3 del presente Progetto di Fusione), (b) dell’ aumento di capitale che sarà deliberato a servizio dei Management Warrant in Concambio (come definiti in seguito), dando mandato al Consiglio di Amministrazione per depositare al Registro delle Imprese testi di statuto via via aggiornati; (ii) ridenominare i Market Warrant Space4 e gli Sponsor Warrant Space4 come *“Market Warrant Guala Closures S.p.A.”* e *“Sponsor Warrant Guala Closures S.p.A.”*; (iii) disciplinare le caratteristiche delle Azioni B in Concambio (come di seguito definite) ed effettuare le necessarie modifiche di coordinamento tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni Speciali denominate “Azioni C”); (iv) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni C relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l’entrata in vigore del Nuovo Statuto; (v) disciplinare la struttura degli aumenti di capitale e i relativi diritti di opzione, tenendo conto delle tre tipologie di azioni in cui risulterà suddiviso il capitale della Società Incorporante (azioni ordinarie, Azioni B e Azioni C);
- (f) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone di (i)

eliminare le disposizioni relative al deposito e alle modalità di utilizzo delle Somme Vincolate, in quanto lo svincolo e l'utilizzo delle medesime è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea quale primo argomento all'ordine del giorno in parte ordinaria (si veda la Premessa E); e (ii) una modifica di adeguamento per tenere conto delle disposizioni specifiche contenute nel precedente art. 5 con riferimento all'emissione di Azioni B e di Azioni C;

- (g) Art. 7 (Recesso): si propone di: (i) eliminare le disposizioni relative alle specifiche modalità di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del Diritto di Recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile in quanto applicabili soltanto in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso prima del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, pertanto, automaticamente decadute con l'efficacia della Fusione; e (ii) escludere l'applicabilità delle cause facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi a oggetto la proroga del termine di durata della Società Incorporante e /o l'introduzione, la rimozione o la modifica di vincoli alla circolazione delle azioni;
- (h) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto¹; e (ii) effettuare modifiche di adeguamento al fine di tenere conto della presenza delle Azioni B a voto plurimo;
- (i) Art. 9 (Convocazione): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci possa essere convocata anche in Regno Unito e negli Stati Uniti d'America;
- (j) Art. 10 (Intervento e voto): si propone di prevedere che l'assemblea dei soci sia presieduta, in caso di assenza o impedimento del Presidente o su sua richiesta, anche da altra persona nominata dall'assemblea, ivi compreso l'amministratore delegato (ove nominato);
- (k) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in un minimo di 8 e in un massimo di 15) (ii) eliminare le disposizioni aventi a oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; e (iii) prevedere che qualora al termine della votazione per la nomina degli amministratori e una volta esperito il meccanismo di sostituzione già previsto nell'articolo 11.12 dello statuto, non risultassero comunque rispettate le disposizioni di legge e regolamentari (ivi inclusi i codici di autodisciplina) disciplinanti il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza presenti all'interno del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli amministratori non indipendenti eletti come

¹ Si segnala che l'assemblea degli azionisti di Space4 cui verrà sottoposto il presente Progetto di Fusione sarà altresì chiamata a pronunciarsi su una proposta di modifica dell'art. 8.2 dello Statuto Vigente volta ad eliminare la necessità di autorizzazione assembleare in caso di assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie da parte di Space4. Tale modifica, se approvata dall'assemblea, avrà efficacia immediata.

ultimi mediante il voto di lista avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza;

- (l) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di (i) prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere un Vice Presidente tra i suoi membri; (ii) conseguentemente introdurre una previsione volta a disciplinare i poteri del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (iii) prevedere che anche il Presidente e il Vice Presidente possano essere scelti quali amministratori delegati.
- (m) Art. 13 (Convocazione e adunanze): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa riunirsi anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America; si propone di attribuire al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- (n) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi ad oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore del Nuovo Statuto; (ii) prevedere che il Consiglio di Amministrazione sia inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni (a) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; e (b) la fusione della società nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505-*bis* del codice civile, anche in quanto richiamati, per la scissione, dall'articolo 2506-*ter*, ultimo paragrafo, del codice civile; e (iii) introdurre una previsione ai sensi dell'art. 150 TUF.
- (o) Art. 15 (remunerazione): si propone di prevedere che l'assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- (p) Art. 20 (Bilancio e utili): si propone di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa protempore vigente;
- (q) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare la clausola trattandosi di disposizioni strettamente connesse alla natura di SIV di Space4.

2.8 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante di Space4 a seguito della Fusione e applicazione del meccanismo di cd. *whitewash*

Alla data della presente Relazione:

- (a) Space4 non è controllata da alcun socio e non vi sono soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space4 in misura

superiore al 10% del capitale sociale di Space4 rappresentato da azioni ordinarie;

- (b) GCL non detiene partecipazioni in Space4;
- (c) il capitale sociale di Guala, pari a Euro 74.624.491,00, è suddiviso in n. 74.624.491 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna e, prima della stipula dell'atto di Fusione, sarà interamente detenuto da GCL;

Nelle tabelle che seguono si illustra l'evoluzione dell'azionariato di Space4 per effetto della Fusione, sulla base del Rapporto di Cambio e dei più significativi scenari di effettivi aumento di capitale, assumendo che la Riorganizzazione si perfezioni nei termini concordati.

SCENARIO 1

Lo scenario 1 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) Space4 eserciti la facoltà di designare un Nuovo Investitore Space4; (ii) Space4 e Penisola acquistino n. 59.128.485 azioni ordinarie Guala; (iii) Space4, Penisola e l'eventuale Nuovo Investitore Space4 non acquisiscano azioni ordinarie eventualmente oggetto di Diritto di Recesso; e (iv) l'Aumento di Capitale Managers sia interamente sottoscritto;

Azionariato alla data di efficacia della Fusione		
	Percentuale del capitale sociale (*)	Percentuale dei diritti di voto (*)
Managers ⁽¹⁾	14,09%	23,68%
Space Holding	3,90%	2,48%
Penisola	7,07%	6,36%
Nuovo Investitore Space4	1,41%	1,27%
Mercato	73,53%	66,20%

(*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 437.500 azioni speciali Space4 saranno convertite in n. 1.968.750 azioni ordinarie.

(1) I Managers deterranno le azioni Guala tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers.

SCENARIO 2

Lo scenario 2 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) Space4 e Peninsula acquistino tutte le n. 60.609.131 azioni ordinarie Guala; (ii) GCL Holdings LP S.à r.l., Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), GCL e i Managers esercitino l'Opzione di Incremento; (iii) Space4 non eserciti la facoltà di designare un Nuovo Investitore Space4, (iv) Space4, Peninsula non acquistino azioni ordinarie eventualmente oggetto di Diritto di Recesso, e (v) l'Aumento di Capitale Managers sia interamente sottoscritto;

Azionariato alla data di efficacia della Fusione		
	Percentuale del capitale sociale (*)	Percentuale dei diritti di voto (*)
Managers ⁽¹⁾	13,03%	22,98%
Space Holding	4,01%	2,55%
Peninsula	7,27%	6,53%
Mercato	75,69%	67,94%

(*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 437.500 azioni speciali Space4 saranno convertite in n. 1.968.750 azioni ordinarie.

(1) I Managers deterranno le azioni Guala tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers.

SCENARIO 3

Lo scenario 3 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) Space4 eserciti la facoltà di designare un Nuovo Investitore Space4; (ii) il corrispettivo complessivo da corrispondersi agli azionisti ordinari Space4 che abbiano esercitato il Diritto di Recesso sia pari al 33% delle Somme Vincolate ⁽¹⁾ e Peninsula acquisti azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso fino al controvalore massimo di Euro 10.000.000,00, ai sensi dell'Accordo di Back-stop; e (iii) l'Aumento di Capitale Managers sia interamente sottoscritto;

(1) Il presente scenario assume che le azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso acquistate da Space4 siano annullate.

Azionariato alla data di efficacia della Fusione		
	Percentuale del capitale sociale (*)	Percentuale dei diritti di voto (*)
Managers ⁽¹⁾	17,84%	29,22%
Space Holding	4,94%	3,07%
Peninsula	10,76%	9,44%
Nuovo Investitore Space4	2,69%	2,36%
Mercato	63,76%	55,91%

(*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 437.500 azioni speciali Space4 saranno convertite in n. 1.968.750 azioni ordinarie.

⁽¹⁾ I Managers deterranno le azioni Guala tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers.

SCENARIO 4

Lo scenario 4 rappresenta l'evoluzione dell'azionariato a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, nell'ipotesi in cui: (i) Space4 e Peninsula acquistino tutte le n. 60.609.131 azioni ordinarie Guala; (ii) GCL Holdings LP S.à r.l., Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), GCL e i Managers esercitino l'Opzione di Incremento; (iii) Space4 non eserciti la facoltà di designare un Nuovo Investitore Space4; (iv) il corrispettivo complessivo da corrispondersi agli azionisti ordinari Space4 che abbiano esercitato il Diritto di Recesso sia pari al 33% delle Somme Vincolate ⁽¹⁾ e Peninsula acquisti azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso fino al controvalore massimo di Euro 10.000.000,00, ai sensi dell'Accordo di Back-stop; e (v) l'Aumento di Capitale Managers sia interamente sottoscritto;

Azionariato alla data di efficacia della Fusione		
	Percentuale del capitale	Percentuale dei diritti di

⁽¹⁾ Il presente scenario assume che le azioni ordinarie Space4 oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso acquistate da Space4 siano annullate.

	sociale (*)	voto (*)
Managers ⁽¹⁾	16,79%	28,77%
Space Holding	5,17%	3,19%
Peninsula	11,27%	9,83%
Mercato	66,77%	58,21%

(*) Le percentuali sono calcolate tenuto conto del fatto che alla data di efficacia della Fusione n. 437.500 azioni speciali Space4 saranno convertite in n. 1.968.750 azioni ordinarie.

⁽¹⁾ I Managers deterranno le azioni Guala tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers.

Si rileva che, in tutti gli scenari sopra rappresentati, alla data di efficacia della Fusione, i Managers (indirettamente tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers), Space Holding e Peninsula, di concerto, verranno a disporre di diritti di voto in misura superiore al 30% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società Incorporante.

Pertanto, ai sensi dell'art. 106 del TUF, il completamento della Fusione comporterebbe l'insorgere in capo ai Managers (indirettamente tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers) a Space Holding e a Peninsula, di concerto, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli della Società Incorporante e avente ad oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in loro possesso. Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 del TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia conseguente ad operazioni di fusione approvate con delibera della società i cui titoli dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta e, ferme restando le maggioranze previste dal codice civile per l'approvazione della fusione, tale delibera sia approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi (i) dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e (ii) dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto (cosiddetta procedura di "whitewash"). Si ritiene che l'esenzione di cui all' articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti sia applicabile anche al caso di superamento della soglia d'OPA per effetto della stipula di un patto parasociale, purchè lo stesso, al momento dell'approvazione assembleare, sia reso noto e pubblicato in conformità all'articolo 122 del TUF e dell'articolo 127, ss del Regolamento Emittenti. Come sopra evidenziato, il Patto

Parasociale sarà oggetto di pubblicazione e comunicazione a Consob entro il termine del 23 aprile 2018 ai sensi di legge.

Come chiarito nei precedenti paragrafi della presente relazione, i vari accordi che sono stati stipulati in data 16 aprile (Accordo Quadro, Patti Parasociali, accordi di lock-up, Accordo di Back-stop, etc) devono essere letti in un'ottica unitaria finalizzata a disciplinare l'Operazione Rilevante nel suo insieme. Quindi tutte le azioni che saranno di proprietà dei Managers (indirettamente), di Space Holding e di Penisola alla data di efficacia della Fusione, per effetto del concambio da Fusione, ovvero per la conversione di azioni speciali in azioni ordinarie ovvero per l'acquisto di azioni Space4 in virtù degli impegni assunti con l'accordo di Back-Stop, rileveranno ai fini della c.d. procedura di *whitewash* e della connessa esenzione di cui all'art. 49, comma 1 lett (g) del Regolamento Emittenti.

Alla luce di quanto sopra, si informano gli azionisti del fatto che, assumendo che alla data dell'Assemblea di Space4 chiamata ad approvare la Fusione sia confermata l'attuale struttura dell'azionariato di Space4, l'approvazione della Fusione da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2502 c.c., si ritiene che varrà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti (c.d. *whitewash*), anche al fine di esentare i Managers, Space Holding e Penisola, di concerto, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni della Società Incorporante.

Infatti, tenuto conto che le Azioni Speciali in possesso di Space Holding sono prive del diritto di voto e assumendo che alla data dell'Assemblea di Space4 convocata per approvare la Fusione (i) i Managers (indirettamente tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers) e Penisola non detengano alcuna partecipazione in Space4 (in conformità con l'impegno a non acquistare azioni ordinarie Space4 o strumenti convertibili o scambiabili in azioni ordinarie Space4 assunto dai Managers, GCL e Penisola nell'Accordo Quadro); e (ii) non vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space4 in misura superiore al 10% del capitale sociale di Space4 rappresentato da azioni ordinarie, ai fini della suddetta esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria la Fusione potrà essere approvata con i *quorum* di legge e senza necessità di escludere dal computo il voto di alcun socio.

Qualora, invece, l'attuale struttura dell'azionariato subisca variazioni tali per cui alla data dell'Assemblea di Space4 convocata per l'approvazione della Fusione vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space4 in

misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, in tal caso la delibera di approvazione del Progetto di Fusione e del Nuovo Statuto sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space4 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti.

Si rileva peraltro che, qualora il Rapporto di Cambio subisse una modifica in conseguenza di Leakages Accertati, gli scenari sopra evidenziati subirebbero delle variazioni. In particolare, qualora (i) i Leakages Accertati fossero superiori a Euro 60.000.000,00, (ii) Peninsula acquisti un numero di azioni ordinarie pari a 7.403.229 di Guala; (iii) GCL Holdings LP S.à r.l., Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF (Compartment B), GCL e i Managers esercitino l'Opzione di Incremento, (iv) nessun azionista Space4 eserciti il Diritto di Recesso; (v) l'Aumento di Capitale Managers sia interamente sottoscritto, i Managers (indirettamente tramite GCL ed eventualmente la Società Veicolo Managers), Space Holding e Peninsula verrebbero a detenere una partecipazione al capitale sociale di Space4 *post* Fusione pari al 22,9% rappresentativa del 29,9% dei diritti di voto, e, pertanto, inferiore alla soglia d'OPA.

2.9 Effetti della Fusione sui patti parasociali

Con riferimento a Space4, si precisa che la Fusione non avrà alcun effetto sul Patto Parasociale.

Si ricorda, altresì, che Space4 e Space Holding nel contesto del processo di quotazione hanno sottoscritto un impegno di *lock-up* di Space Holding nei confronti della Società con riferimento alle azioni ordinarie Space4 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali, nei seguenti termini: (i) con riferimento alle azioni ordinarie Space4 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali per effetto del completamento dell'Operazione Rilevante, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) con riferimento alle azioni ordinarie Space4 rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali al verificarsi degli altri eventi indicati nell'articolo 5.4(iii) dello statuto di Space4, l'impegno di *lock-up* avrà una durata pari a 6 mesi decorrenti dalla relativa conversione, fermo restando che qualora la conversione si verifichi nei 12 mesi successivi alla data di efficacia della Fusione, l'impegno di *lock-up* si intenderà assunto fino alla data successiva nel tempo tra a) 12 mesi dalla data di efficacia della Fusione e b) 6 mesi dalla conversione. La Fusione non avrà alcun effetto su questo accordo di

lock-up la cui efficacia si conserverà in capo a Space4 *post* Fusione ai medesimi termini e condizioni.

2.10 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del Diritto di Recesso

I soci ordinari che non abbiano concorso alla delibera di approvazione della Fusione (che comporterà, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale e la proroga della durata di Space4) potranno esercitare il Diritto di Recesso, a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie pari a Euro 9,903 per azione.

Per la descrizione dei termini e delle modalità di esercizio del Diritto di Recesso, si rinvia al Paragrafo 1.5.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della dichiarazione pervenuta in data 16 aprile 2018 con la quale il socio Space Holding, insieme ad Alfredo Ambrosio, in qualità di azionisti titolari di tutte le Azioni Speciali della Società Incorporante, hanno dichiarato che l'Operazione Rilevante, nel suo complesso, non reca pregiudizio alcuno ad essi titolari delle Azioni Speciali, nonchè di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

2.11 Proposta di deliberazione sul secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di Space4 di deliberare - in parte straordinaria - in merito all'approvazione della Fusione, nei termini e alle condizioni illustrate nella presente relazione e, in particolare, di:

- (a) approvare, ai sensi dell'art. 2502 c.c., il Progetto di Fusione - unitamente alla documentazione connessa - e di procedere conseguentemente alla fusione per incorporazione di Guala in Space4, nei termini e alle condizioni ivi previsti, fermo restando che qualora vi siano soci che detengano, anche di concerto tra loro, direttamente o

indirettamente, azioni ordinarie Space4 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, la medesima delibera sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in Assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni ordinarie Space4 in misura superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti;

- (b) approvare così un aumento di capitale a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., per massimi nominali Euro 52.899.963,00, mediante emissione di massime n. 52.899.963 azioni con parità contabile di emissione pari ad Euro 1, di cui massime n. 48.577.525 Azioni Ordinarie in Concambio e massime n. 4.322.438 Azioni B in Concambio;
- (c) approvare così un ulteriore aumento di capitale, sempre a servizio della Fusione, in via scindibile, per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 13.000.000,00 da eseguirsi mediante emissione di massime n. 1.000.000 azioni ordinarie di Space4, da riservarsi all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di Management Warrant Space4 (a ridenominarsi "*Management Warrant Guala Closures*"), in conformità al Regolamento Management Warrant. Il prezzo di emissione di ciascuna azione è fissato in Euro 13,00, di cui 1,00 di parità contabile ed Euro 12,00 a titolo di sovrapprezzo; il termine di cui all'articolo 2439 del codice civile è stabilito al decorso del decimo anno dalla data di efficacia della Fusione.
- (d) prendere atto che la delibera di approvazione della Fusione, adottata ai sensi dell'art. 2502 c.c. e mediante applicazione dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, esenta GCL, Peninsula e Space Holding, di concerto, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli di Space4;
- (e) adottare così, con decorrenza dalla data di efficacia della Fusione verso terzi, il Nuovo Statuto allegato al Progetto di Fusione;
- (f) conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e agli amministratori Carlo Pagliani e Edoardo Subert, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali

procuratori, nei limiti di legge, ogni potere necessario o opportuno al fine di eseguire la Fusione e, quindi, *inter alia*: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le delibere assembleari e il testo del Nuovo Statuto vengano iscritti nel registro delle imprese con facoltà - in particolare - di apportare alle medesime deliberazioni e al Nuovo Statuto le eventuali modificazioni, soppressioni e aggiunte non sostanziali che fossero richieste in sede di iscrizione nonché di integrare il Nuovo Statuto con l'esatta entità e struttura del capitale risultante ad esito della Fusione e con l'inserimento delle altre informazioni che saranno note solo successivamente; (ii) porre in essere tutte le attività necessarie o opportune al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti; (iii) stipulare l'atto di Fusione, a condizione che prima della data di stipula dell'atto di Fusione gli strumenti finanziari partecipativi emessi da Guala (SFP) siano stati integralmente riscattati da Guala stessa, nonché stipulare eventuali atti attuativi, ricognitivi, integrativi e/o rettificativi che dovessero essere necessari o opportuni ai fini dell'esecuzione della delibera di Fusione, fissando clausole, termini e modalità nel rispetto del progetto di Fusione, nonché provvedere a tutti gli adempimenti di carattere pubblicitario connessi all'atto di Fusione,

fermo restando che l'efficacia di tali delibere relative alla Fusione sarà risolutivamente condizionata al verificarsi della condizione risolutiva che il numero delle azioni ordinarie oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un'azione del capitale ordinario di Space4.

3 PROGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MTA DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI MARKET WARRANT SPACE4 E AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI SUL MIV DEI MEDESIMI STRUMENTI FINANZIARI

3.1 Illustrazione delle proposte di deliberazione

Come illustrato ai precedenti paragrafi, i Signori Azionisti sono chiamati ad approvare, in sede ordinaria, l'Operazione Rilevante nel suo complesso (che si articola nelle operazioni societarie dell'Acquisizione e della Fusione, come descritto nel dettaglio nel precedente Paragrafo 1.2), nonché, in sede straordinaria, il Progetto di Fusione per incorporazione di Guala in Space4.

Al perfezionamento della Fusione, pertanto, Space4 cesserà l'attività caratteristica di SIV e inizierà ad esercitare il *business* di Guala.

Come noto, le azioni ordinarie di Space4 e i Market Warrant Space4 sono attualmente ammessi a quotazione sul mercato regolamentato MIV e, in particolare, sul segmento SIV riservato a investitori qualificati e, come illustrato al Paragrafo 1.2, l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio del nulla-osta Consob alla pubblicazione del relativo prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone, pertanto, agli azionisti di approvare fin da ora il progetto di ammissione a quotazione sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Incorporante, da realizzarsi alla data di efficacia della Fusione. Infatti, l'ingresso in un mercato regolamentato aperto al pubblico *retail*, quale l'MTA, consentirà alla società risultante dalla Fusione di attrarre una più estesa e diversificata platea di investitori, con evidenti vantaggi in termini di visibilità e posizionamento competitivo, e garantirà alle azioni maggiore liquidità rispetto alle negoziazioni in un mercato riservato agli investitori qualificati quale il MIV.

Riguardo ai requisiti di ammissione a quotazione sul MTA, Segmento STAR, le Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana richiedono:

- (a) una capitalizzazione di mercato non inferiore a Euro 40 milioni; e
- (b) un flottante minimo pari al 35% del capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Ciò premesso, alla data di efficacia della Fusione: (i) sulla base dell'attuale valore di mercato delle azioni di Space4 e tenuto conto della struttura della Fusione (e, in particolare, del Rapporto di Cambio di Fusione), il requisito inerente alla capitalizzazione minima risulterà sussistente; e (ii) il Consiglio di Amministrazione ritiene che sulla base della composizione dell'attuale azionariato di Space4 e della prevedibile evoluzione dell'azionariato ad esito della Fusione, anche il requisito del flottante sarà soddisfatto.

Con riferimento agli adempimenti societari e regolamentari necessari all'effettuazione del passaggio dal MIV al MTA, si richiede di presentare a Borsa Italiana: (i) previa delibera dell'Assemblea Ordinaria, una domanda di ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR, corredata dagli allegati richiesti dalla normativa regolamentare applicabile; e (ii) previa autorizzazione da parte dell'Assemblea Straordinaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 del TUF, una domanda di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione sul MTA, Segmento STAR corredata dagli allegati di cui all'art.

2.5.6 del Regolamento di Borsa ai fini dell'esclusione dalle negoziazioni.

3.2 Proposte di deliberazione sul terzo argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria e sul quarto argomento all'ordine del giorno in sede straordinaria

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione chiede all'Assemblea (i) in sede ordinaria, di approvare il progetto di ammissione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società Incorporante alle negoziazioni sul MTA; e (ii) in sede straordinaria, di autorizzare la presentazione della richiesta di esclusione delle azioni ordinarie e dei *market warrant* dalle negoziazioni sul MIV, subordinatamente al rilascio del provvedimento di Borsa Italiana di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul MTA, in entrambi i casi conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle suddette delibere e, pertanto, compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni al fine del completamento del passaggio dal MIV al MTA, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la predisposizione di ogni documento a tal fine necessario o opportuno, il rilascio delle dichiarazioni di volta in volta richieste dalle autorità regolamentari nel corso delle rispettive istruttorie, il conferimento di incarichi agli *advisor* coinvolti nel progetto e la gestione dei rapporti con gli organi e le autorità regolamentari competenti.

4 MODIFICA DELL'ARTICOLO 8.2(III) DELLO STATUTO SOCIALE

I Signori Azionisti sono chiamati ad approvare, in sede straordinaria, anche una modifica dello statuto sociale attualmente in vigore con effetto immediato.

Si riporta di seguito la modifica proposta al testo statutario

TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE	TESTO DEL NUOVO STATUTO
Art. 8.2	Art. 8.2
8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori: (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.	8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori: (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate.

La proposta di modifica statutaria sopra illustrata è finalizzata a consentire alla Società di poter eventualmente procedere a operazioni finanziarie che possano risultare strumentali alla finalizzazione dell'Operazione Rilevante in modo spedito. Di tali eventuali operazioni verrebbe comunque fornita ampia descrizione nei documenti da rendere pubblici a norma di legge.

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione


Carlo Paghiani